

Luigi Benatti dentista  
di Ostiglia

10. Novembre 56

# Gabinetto Dentistico Benatti

Corso Vitt. Em., 30 - Ostiglia - Corso Vitt. Em., 30

11 18 Ottobre 1937. XV°

Eccellente Baroni

Roma

Anche a nome dei miei parenti  
dottori Pucere Le ringrazio vivamente per  
averci così gentilmente ricevuti e ascoltati.

Spere sare' possibile le feremo co-  
noscere i nominativi della Commissione esami-  
natrice e la sede universitaria.

Le sare' possibile indicarci le garan-  
tisco che ne verrebbe proprio la pena, perche'  
si tratta di giovani meritevoli sotto ogni  
riguardo e che saremmo riconoscer il  
bene che lei puo' far loro.

Delle repubbliche locali del fascio  
non posso ancora sapere se il 28 corr. pero' perche'  
dei gerarchi che verranno a Roma; ma in  
ogni caso se non proprio il 28 corr. io conte-

rei venuti in giorni d. Novembre p.v.

A quell'epoca probabilmente Lei  
avrebbe potuto parlare con il procuratore  
deleg. Inter. e così vedremmo insieme cose  
sia il caso d. Cassinieri e quel signore  
d. Trieste.

Anche per qualche cosa personale  
vorrei sapere a che punto siamo, poiché  
per tutto questo.

Perdoni. Le vorrei che le dico,  
me spero presto d. dimostrarle d. veni-  
lere la sua benevolenza.

Distinti ossequi del

Suo devoto

Luigi Benetti



A. S<sup>ve</sup> Excellence  
L'Avr<sup>to</sup> - Jeanne Bonoum

Pierre de la Liberté - Rome -

Indirizzo: Luigi Benetti - Odontoiatra

origina



*Avv. Prof. Zagota - Napoli* - 1

MEMORIA DIFENSIVA

per

il Signor BENATTI LUIGI

Al sig. Benatti Luigi è imputato l'esercizio abusivo dell'odontoiatria. -

A parte altri rilievi di fatto, sta come punto fondamentale della causa, che il Benatti HA IL DIRITTO DI ESERCITARE LA ODONTOIATRIA - e perciò il fatto addebitatogli non costituisce reato. -

Valga sottoporre alla giustizia del Giudice adito una breve illustrazione della questione.

I°

L'esercizio dell'odontoiatria, che era stato libero fino al 1888 - da questa epoca fu, prima subordinato ad autorizzazione Governativa - poi, con la Legge del 31 Marzo 1912 N.298, fu limitato ai Laureati in medicina e chirurgia (art.1) - ma, con le disposizioni transitorie, furono autorizzati a continuare l'esercizio anche coloro che venissero riconosciuti idonei per esami (art.3) e per titoli (art.4). -

Scoppiata la Guerra Europea, il Governo ebbe di mira di sollecitare il rimpatrio dei Sanitari che trovavansi all'Estero, muniti di diplomi Esteri - e col Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 N.1311 provvide così :

"Art.3 - E' concesso ai Cittadini Italiani, RIMPATRIATI o rifugiati nel Regno IN OCCASIONE ED IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA, muniti di DIPLOMI ESTERI PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANITARIE, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilita=

29

"ti dai relativi diplomi.

"il godimento di QUESTA CONCESSIONE è subordinato alla prova, da  
"fornirsi dagli interessati, della qualità di Cittadino Italiano  
"o di RIMPATRIATO o rifugiato IN CONSEGUENZA ED IN OCCASIONE DEL-  
"LA GUERRA, ed alla preventiva REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA a norma  
"dell'art.65 del Regolamento generale sanitario 3 Febb.1901 n.45"

Il Benatti nel luglio 1916 era a Parigi, e vi aveva conseguito  
il diploma di CHIRURGO DENTISTA all'"ECOLE DENTAIRE", ISTITUTO  
SUPERIORE riconosciuto dal Governo della Repubblica Francese con  
decreto del 25 novembre 1896 del Ministro dell'Istruzione Pubbli-  
ca. Ed essendo rientrato, e al 16 novembre 1917 arruolato per  
mobilitazione, IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA, fece registrare il  
suo diploma a norma dell'art.3 summentovato, presso il Comune di  
Ostiglia, con CONVALIDA DELLA R. PREFETTURA DI MANTOVA (V. cer-  
tificato).

Fece il suo dovere di COMBATTENTE, col grado di Sottotenente di  
Fanteria nel 35° e nel 119° Reggimento Fanteria.

Alla fine delle operazioni belliche, esercitò regolarmente la  
sua professione in base alla CONSEGUITA AUTORIZZAZIONE di che nel  
detto art.3 e relativa procedura di esecuzione (registrazione nel  
Comune di Ostiglia, convalida della R.Prefettura di Mantova), con  
esercizio pubblico e notorio.

## II°

Al 1923 il Governo del Re si preoccupò di sistemare definitiva-  
mente il personale sanitario proveniente dall'estero; ed emanò  
il R.D.L. 22 marzo 1923 n.795, in cui si legge :

"art.1 - Coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di  
"professioni sanitarie, abbiano esercitato, pubblicamente e no=

3

"toriamente, la loro professione nel Regno, a norma dell'art. 3 del D. Lt. 22 agosto 1915 n. 1311, possono essere definitivamente autorizzati alla CONTINUAZIONE nel Regno dell'Esercizio professionale medesimo". -

L'art. 2 stabilisce che l'autorizzazione è data dal Ministro dell'Interno, fissando per le domande un termine di un mese dalla pubblicazione delle norme da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale. -

L'art. 4 dice :

"La concessione contenuta nell'art. 3 del D. Lt. 22 agosto 1915 n. 1311 è CONFERMATATA sino a sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto". -

Nella nostra disamina legislativa è uopo anche menzionare l'obbligo dell'esame di Stato, istituito dalla legge Gentile, e che fu esteso anche agli odontoiatri: meno che ai laureati anteriormente al 31 dicembre 1923 e agli autorizzati precedentemente, quando gli esami di Stato ancora non esistevano in Italia (R. D. L. 16 ottobre 1924 n. 1755).

### III°

Ma l'esecuzione di questi decreti dette luogo a molte controversie, sia in ordine all'estensione dei poteri della commissione giudicatrice, sia in ordine ai termini di decadenza, sia alla procedura adottata.

E il Duce si rese perfettamente conto del malessere che regnava nella classe di questi che - dopo tutto - erano i COMBATTENTI, i quali erano tornati dall'estero in Italia per fare il loro dovere di soldati; avevano valorosamente combattuto le bat-

d

taglie più cruenti, e poi, ..... finita la festa ....., si vedevano tolta quella possibilità di guadagnarsi il pane in quella Patria ove erano tornati per difenderla e che avevano difesa. Le manchevolezze di questi decreti furono presenti alla sensibilità del Capo del Governo, che vide come per profili procedurali, di termini e di decadenze, molti non avevano potuto ottenere la sistemazione.

E l'intuito del Capo della nuova Italia intravide questo disagio morale dei COMBATTENTI: e volle portarvi il debito rimedio.

A seguito di elaborazioni molto complesse, Egli propose al Parlamento, nella seduta del 25 aprile 1933 A.XI, il disegno di legge, che si trova negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, legislatura XXVII, sessione 1929-33, documento n.1711, sotto il titolo :

"SISTEMAZIONE GIURIDICA DI ALCUNA CATEGORIE DI DENTISTI PRATICI"

La relazione dà ragione dei provvedimenti proposti.

La prima parte del disegno di legge mira a sistemare vecchie categorie di dentisti. La seconda riguarda coloro che prestarono SERVIZIO da odontoiatri durante la guerra libica e nella guerra 1915-18 NEL Regio Esercito. Seguono altre tre categorie di dentisti provenienti dalle Provincie redente.

Il punto che ne interessa è quello che segue :

Dice così la Relazione del Capo del Governo :

"G) Quest'ultima categoria riguarda quei dentisti rimpatriati

"a causa della guerra, ai quali venne concessa, ai sensi del

"D. Lt. 22 agosto 1915 n.1311, l'autorizzazione provvisoria

"di esercitare la propria professione, e che non conseguirono

"l'autorizzazione definitiva, ai termini del R.D. Legge 22 marzo 1923 n. 795.

"In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio di Stato alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occasione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che, secondo lo spirito della legge, non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'autorizzazione definitiva. Rimase, quindi, escluso dalla convalida del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

"E' sembrato, quindi, equo comprendere nel presente provvedimento legislativo anche costoro, fra i quali, è opportuno rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come infatti è avvenuto in Francia per i diplomi dell' ECOLE "DENTAIRE". -

Come avvertesi, è precisamente IL CASO NOSTRO, nominativamente indicato.

Ed ecco il testo del disegno di legge :

" Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, si trovino in una delle seguenti condizioni :

a) di avere, all'entrata in vigore della legge 31 marzo 1912 n.

6

298 esercitato personalmente e notoriamente l'odontoiatria, purchè alla stessa data avessero raggiunta la maggiore età ;

b) di aver prestato servizio di odontoiatria durante la guerra libica e quella del 1915-18 nel Regio Esercito, nella Regia Marina ed in Corpi assimilati, sebbene non fossero abilitati allo esercizio dell'odontoiatria a termini degli art.3 e 4 di detta legge, purchè nel 1912 esercitassero la professione suddetta, direttamente o come coadiutori ;

c) di non aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a norma della legge 23 giugno 1927 n.1187, quantunque alla sua entrata in vigore fossero in possesso dei requisiti per conseguirla ;

d) di non aver conseguito, nelle circostanze di cui alla lettera precedente, l'abilitazione professionale per non avere ancora ottenuto, all'entrata in vigore della legge, la cittadinanza italiana, quantunque in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 1 di detta legge, purchè successivamente abbiano conseguito la cittadinanza stessa ;

e) di non aver conseguito, nelle stesse circostanze, l'abilitazione predetta, perchè indipendentemente dalla cittadinanza non si trovavano, all'entrata in vigore della legge, in possesso della concessione per odontotecnico di cui alle ordinanze 20 marzo 1892 e 14 febbraio 1914 del cessato Impero Austriaco; semprechè alla attuazione del R.D. 25 settembre 1921 n.1388 avessero raggiunta la maggiore età ed esercitassero da almeno due anni il tirocinio previsto dalle suddette ordinanze ;

f) di aver esercitato personalmente e notoriamente l'odontoiatria

nel cessato Stato libero di Fiume, quantunque sprovvisti della autorizzazione del Capo del Governo di detto Stato o dell'abilitazione rilasciata dal Ministro dell'Interno di Budapest, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 16 agosto 1926 n. 1914, purchè abbiano conseguito la cittadinanza italiana ;

g) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria, ai sensi del R.D. Legge 22 marzo 1923 n. 795, pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dallo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, purchè non abbiano definitivamente rivolto ad altro campo la propria attività.

" Art. 2

Le domande degli aspiranti all'abilitazione di cui all'articolo precedente saranno sottoposte all'esame di una Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno e nominata dal Ministro dell'Interno d'intesa col Ministero dell'Educazione Naz.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziale.

La prova di idoneità sarà data presso le Regie Università designate dal Ministero dell'Educaz. Naz.; dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Rettore dell'Università e composta nei modi da stabilirsi con le norme di attuazione della presente legge, le quali verranno emanate dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Educaz. Naz.

" Art. 3

Le spese pel funzionamento della Commissione Centrale e delle Commissioni esaminatrici saranno a carico dello Stato e graveranno

su appositi capitoli da iscriversi rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno ed in quello dell'Educazione Naz.

Ciascun richiedente deve versare all'Ufficio del Registro, quale contributo per le spese anzidette, la somma di L.200, ed allegare alla domanda la ricevuta comprovante tale versamento.

Ai membri delle Commissioni saranno corrisposte le indennità previste dalle disposizioni contenute nei RR. DD. 8 maggio 1924 n. 843 e 10 luglio 1924 n.1368 modificate dal R.D. 20 novembre 1930 n.1491, escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa degli anzidetti Ministeri le necessarie variazioni in relazione ai precedenti commi.

" Art. 4

Il conseguimento dell'abilitazione di cui alla presente legge è subordinato al pagamento da parte degli interessati della tassa di concessione di lire 300". -

IV°

Ma, dopo la presentazione di questo disegno di legge, intervenne un fatto nuovo, per cui non vi fu più bisogno dell'intervento del Parlamento.

Questo disegno di legge era stato da taluni ritenuto troppo ampio; altri avrebbe voluto restringerlo ai combattenti e ai redenti dall'Austria-Ungheria e ai provenienti da Fiume.

Comunque, non arrivò alla discussione, perchè il Parlamento aveva delegato al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria.

Infatti la legge 6 luglio 1933 n.947 conferì al Governo del Re la

potestà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, CON FACOLTA' DI MODIFICARLE E DI INTEGRARLE anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. -

Non si ha bisogno di avvertire che questa legge non dà al Governo la semplice facoltà di coordinamento del testo unico; ma anche di INNOVARE (modificare e integrare) alle disposizioni esistenti.

Preso atto dell'esistenza della delegazione legislativa, al Potere giudiziario non spetta sindacarne il modo di esecuzione: dovendo semplicemente applicare le norme delegate.

Così chè, essendo il Governo del Re in possesso della potestà legislativa DELEGATA, era assorbito il disegno di legge sopra indicato, che ci servirà però come mezzo d'indagine della volontà del Duce. -

Il Governo infatti, NELL'ESERCIZIO DI QUESTA SUA POTESTA' DELEGATA emanando il testo unico, delle leggi sanitarie, con le disposizioni TRANSITORIE risolse la questione.

TESTO UNICO LEGGI SANITARIE R.D. 27 LUGLIO 1934 N.1265 ART. 367 è

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, qualunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo :

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio

"in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 Ottobre

"1924 n.1755 concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi

"dentaria ;

"b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano

"in possesso di concessioni dell'esercizio dell'odontotecnica rila=  
"sciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-unga=  
"rico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927 n.1187 con=  
"cernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati  
"delle nuove provincie del Regno e dal R. Decreto, 14 giugno 1928  
"n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione  
"sanitaria vigente nel Regno.

"Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si  
"applicano le disposizioni del presente testo unico, relative al=  
"l'esercizio delle professioni sanitarie. "

v°

Il comma a) dell'art.367, dunque, ci dice :

Chi prima del 1924 fu legalmente abilitato, resti autorizzato ad  
esercitare.

Una volta autorizzato, bene autorizzato.

Non fa distinzioni fra le autorizzazioni provvisorie di guerra  
(decreto 1915) e le autorizzazioni definitive (decreto 123): e ciò  
perchè S.E. Mussolini ha bene spiegato nella citata Relazione, ove  
anzi il caso dell'imputato è preveduto SUB VERBO SIGNANTER :

"Rimase quindi escluso dalla convalida del titolo provvisorio un  
"esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono  
"i provvedimenti negativi del Ministero.

"E' sembrato quindi equo comprendere nel presente provvedimento  
"legislativo anche costoro, fra i quali, è opportuno rilevare, so=  
"no alcuni CHE, OVE FOSSERO RIMASTI ALL'ESTERO, AVREBBERO OTTENUTO  
"la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, COM'E' INFAT=  
"TI AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DELL'ECOLE DENTAIRE ".

E a questa disposizione dell'art.367 a non si può dare altra spiegazione e interpretazione, salvo a dire che il legislatore sia diventato demente.

Infatti l'art.367 a non può riferirsi a chi avesse già prima conseguita l'autorizzazione DEFINITIVA, e ciò perchè sarebbe stata una disposizione superflua.

Gli autorizzati definitivamente in base al decreto del 1922 non avevano bisogno di una posizione TRANSITORIA, che li autorizzasse; perchè, si noti e si ripete, questo art.367 è una disposizione di carattere TRANSITORIO, come si legge nel titolo X del testo unico, sotto cui è riportata: "DISPOSIZIONI TRANSITORIE".

E', per essere una disposizione transitoria, non avrebbe alcun senso se non dovesse essere interpretata come una DEROGA alla legge generale.

Se fosse soltanto la CONFERMA delle norme e delle autorizzazioni definitive già date, sarebbe stata superflua; ed altresì sarebbe stata erroneamente compresa nelle disposizioni TRANSITORIE: perchè queste costituiscono sempre eccezione alla norma ordinaria e SANATORIA DI POSIZIONI ECCEZIONALI.

Una norma transitoria che non sia transitoria, cioè che sia la conferma della regola, costituirebbe una STULTIZIA del legislatore: ed è precetto fondamentale d'interpretazione, invece, che la legge debba intendersi nel senso che non può dire cose stolte.

L'eccezione, dunque, che questa norma TRANSITORIA ha voluto dichiarare è la seguente :

Chi SIA STATO per una volta legalmente abilitato all'esercizio di odontoiatria prima del 1924, lo si consideri tuttora abilitato.

Il legislatore ha inteso che l'aver conseguito una volta l'abilitazione (sia pure temporaneamente per e durante la guerra) debba aver valore di autorizzazione definitiva.

VI°

E non può aver riferimento alla sola autorizzazione DEFINITIVA per un'altra considerazione.

Sono tuttora in corso avanti le Autorità Amministrative (Ministero e Consiglio di Stato) ricorsi di odontoiatri non risolti (tra gli altri, uno dell'imputato) e a questi ricorsi si è data efficacia sospensiva: come risulta dalle decisioni del Consiglio di Stato, 4<sup>a</sup> sezione, ricorso Mele, 18 agosto 1934; ricorso Schioppa ed altri 19 Ottobre 1934; e Pretore Torre Annunziata, 30 giugno 1934, imputato Cagnetta Gioacchino: essendo l'esercizio "continuazione" di quello autorizzato col decreto 1923 fino a che le contestazioni non siano risolte.

Ora si noti: a parte ciò, se potesse sostenersi che l'art.367 si riferisce alla GIA' CONSEGUITA autorizzazione DEFINITIVA (e non anche alla provvisoria), nè verrebbe un'altra stortura legislativa, questa :

L'art.367 ha posto un CATENACCIO alle autorizzazioni conseguite fino alla legge del 1924: dunque, se si dovessero intendere le sole "DEFINITIVE", avverrebbe che, quando domani il Consiglio di Stato avesse ad accogliere uno o più dei ricorsi su mentovati, la sentenza del Magistrato amministrativo sarebbe frustrata di ogni effetto, in quanto che la legge 1934 art.367 si intenda abbia limitata la facoltà d'esercizio alle autorizzazioni datate prima del 1924, e non a quelle che, in conseguenza delle future decisioni,

saranno conseguite domani.

Questa stortura è inutile illustrare, perchè nella interpretazione della legge bisogna sempre accogliere quel significato che "VITIO CARET". -

E la logica interpretazione, dunque è che l'autorizzazione conseguita prima del 1924, come che sia provvisoria o definitiva, varrà in futuro per l'esercizio odontoiatrico.

Questo concetto risponde altresì alla volontà del Capo del Governo, che si era reso iniziatore del disegno di legge su riportato; ed è impossibile supporre che Egli POTESSE RINNEGARE SE' STESSO.

Sarebbe semplicemente audace voler ammettere che lo spirito geniale del Duce abbia inteso disconoscere la sorte dei COMBATTENTI, tornati dall'estero per sacrificarci alla Patria: essi che all'estero avrebbero trovato il loro pane.

La volontà ESPRESSA del Duce, il suo proposito e la sua politica combattentistica indicano lo spirito che anima la norma. E cioè: chi fu ammesso ad esercitare la professione DURANTE LA GUERRA, a guerra finita non sia gettato via come limone spremuto.

Sarebbe fare offesa non solo al pensiero combattentistico di Mussolini; ma sarebbe, peggio, pretendere che Egli si sia RIMANGIATO il disegno di legge avanti riportato a favore dei rimpatriati di guerra, proprio ora che Egli non più aveva bisogno del Parlamento, essendo stato investito di DELEGA LEGISLATIVA.

#### VII°

Poichè dunque ci sembra evidentemente dimostrato che l'art. 367 ha sanato la situazione giuridica, non ci resta che stabilire in fatto che il Benatti trovasi ad avere l'autorizzazione anteriore al 1924,

e precisamente quella stabilita dal D.Lt.1915, art.3. -

E l'ATTO AMMINISTRATIVO è costituito dalla legittima REGISTRAZIONE del diploma francese al Comune di Ostiglia e dalla relativa convalida della Prefettura di Mantova. -

Questo atto amministrativo costituisce il titolo legittimo ed efficace, in base al quale quella autorizzazione, che fu valida fino al decreto del 1923, continua ad aver validità oggi in base all'art. 367 del nuovo testo unico delle leggi sanitarie 1934.

Questo titolo ha ripreso per ciò tutta la sua efficacia giuridica, conferendo al sig. Benatti il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Non occorre dire che, al di fuori della registrazione del diploma estero presso il Comune e della relativa convalida presso la Prefettura - come già avvenne per Benatti fin dal 1916 - non occorre altro intervento di Autorità amministrativa superiore.

E infatti, mentre il decreto del 1923 lasciava alla discrezione del Ministero la concessione della definitiva autorizzazione, il decreto del 1915 dava la potestà amministrativa di autorizzare l'esercizio sanitario durante la guerra all'Autorità LOCALE (Comune e R. Prefettura), ai termini del regolamento 1901.

Dice così questo art.65 regol.3 febr.1901 n.45 :

"I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, I DENTISTI  
"che intendono esercitare abitualmente in un Comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'UFFICIO  
"MUNICIPALE entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza. Di ogni registrazione del diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al PREFETTO, che farà verificare dal MEDICO PROVINCIALE

"LA VALIDITA' DEL TITOLO".

E' un accertamento amministrativo demandato agli organi locali. Trattasi di uno di quei così detti atti amministrativi "di accertamento".

Conseguitolo, il diritto del Benatti all'esercizio professionale fu perfetto, e non più bisognoso di altro intervento superiore.

L'atto di RICOGNIZIONE che il Comune e la Prefettura fecero al 1916, è provvedimento amministrativo completo ed efficace, constando delle formalità sole ed esclusive che la legge richiedeva.

Avendo il Comune e la Prefettura riconosciuto al 1916 la validità del titolo estero e data l'autorizzazione all'esercizio odontoiatrico durante la guerra (esercizio eseguito con comune unanime soddisfazione) l'autorizzazione, già perfetta, oggi rivive per l'art. 367 t.u. 1934; e produce tutte le conseguenze giuridiche; perchè il nuovo T. sanitario sana la situazione giuridica autorizzata prima del 1924, come si è detto.

#### VIII°

Naturalmente, per gli effetti del 1° capoverso dell'art. 2 del Cod. Pen. non può costituire reato il fatto che, avvenuto anteriormente al t.u. 1934 per questo testo, posteriore, non costituisce più reato.

E' per queste ragioni quindi che

#### SI CONCLUDE

perchè la Giustizia del Pretore voglia assolvere l'imputato con la formola che "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO".

Subordinatamente, per INESISTENZA.

li.....

f.to Avv. Prof. Giuseppe Fragola

POSIZIONE DI BENATTI LUIGI

---

- 1) Ho legalmente esercitato in base al Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 e nel 1923 ho prodotto regolare istanza al Ministero per ottenere la convalida dell'esercizio.
- 2) Con nota N. 4094 Div. San. del 10 marzo 1924 la Prefettura di Mantova mi ha comunicato che il Ministero adottando il parere della apposita Commissione respingeva la mia istanza perchè il diploma era ritenuto non valido per l'esercizio sul territorio della Repubblica francese.
- 3) Per un errore del mio legale decorsero i termini per un Ricorso al Consiglio di Stato sicchè dovetti accontentarmi del ricorso in via straordinaria al Re, il cui esito negativo mi venne comunicato nel 1925.
- 4) Nel 1928 prendendo lo spunto dalla promessa fatta dal Governo al Senato per bocca di S.E. Martelli in occasione della approvazione della Legge sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ripresentai un esposto al Ministero.

segue 4) Mi risposero che dato che nessun elemento nuovo era emerso che potesse smuovere il voto contrario della Commissione <sup>del 1923</sup> e del Decreto Reale di reiezione <sup>del 1925</sup>, il Ministero non poteva prendere nessun provvedimento favorevole.

5) Nel 1930 conosciuta la decisione del Consiglio di Stato che è valsa l'abilitazione ai "Montenegrini" mi sono presentato alla Sanità ed a S.E. Arpinati per mettere in evidenza che se la Commissione del 1923 non avesse commesso l'eccesso di potere sentenziato dal Consiglio di Stato io avrei dovuto fin d'allora ottenere la convalida all'esercizio professionale. Aggiungo anzi che il Comm. Zannelli espressamente interpellato da S.E. Arpinati aveva risposto che dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 1929 si era stabilita nei miei confronti una crudele sperequazione e dato che pur non avendone l'obbligo, il Ministro ne aveva la facoltà ripresentassi un nuovo esposto nel senso di domandare che mi venisse usato il trattamento usato ai "Montenegrini" in forza della sentenza del Consiglio di Stato.

6) Ripresentai l'esposto nel senso su accennato ma disgraziatamente in quell'epoca cominciò alla Sanità il lavoro per la preparazione del famoso disegno di Legge N. 1711 e così tar-

segue 6) dando ad avere risposta mi presentai a S.E. Aprinati.

Egli mi informò che dato il lavoro ormai avanzato per la promulgazione di una Legge che doveva sistemare varie categorie di dentisti; veniva meno la necessità di fare un provvedimento personale per me, ma che stessi tranquillo che il mio caso sarebbe stato sicuramente compreso.

7) Morta prima di nascere nel 1933 la Legge su accennata effettivamente mi comprendeva, sono tornato alla Sanità dove venni consigliato di ripresentare istanza giacchè era in animo della Direzione di Sanità di domandare al Ministro l'autorizzazione a richiamare in vita la Commissione del 1923, la quale al vaglio dei fatti nuovi ma specialmente della sentenza del Consiglio di Stato che stabiliva essere formale il compito che la legge le attribuiva, anzichè intrinseco come in fatto svolse, avrebbe dovuto correggere il voto contrario espresso nel 1923.

8) L'autorizzazione a richiamare in vita la Commissione pare non sia stata accordata, ed allora mi venne risposto (cosa molto strana) che la mia domanda era respinta perchè presentata con enorme ritardo!!!. Da qui la impugnativa di detta risposta è la causa al Consiglio di Stato, *con il risultato che ormai*  
*conosciamo*

9) Il 4 febbraio 1935 per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova fui processato per esercizio abusivo della professione. La Pretura accogliendo la mia tesi di diritto mi ha assolto con la formula "Perchè il fatto non costituisce reato" in applicazione dell'art. 367 A del T.U. Leggi Sanitarie. Il P.M. interpose appello ma il 28 gennaio u.s. il Tribunale di Mantova ha pienamente confermato la sentenza del primo giudizio.

A maggiore sostegno della tesi aggiunto che la sentenza è stata sottoposta al giudizio, certo autorevole, del giurista Foschini autore di un commento al T.U. Leggi Sanitarie, ed egli elogiando la sentenza ha scritto in questi giorni che non vi può esser dubbio che la portata dell'art. 367 A vada estesa anche alle autorizzazioni provvisorie concesse col decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311. Tanto la sentenza che il Commento favorevole del Giurista Foschini saranno quanto prima pubblicate sulla rivista di giurisprudenza Diritto Nuovo o Nuovo Diritto.

10) Alla stregua dei fatti su esposti a me pare che due siano i modi di risolvere favorevolmente questa mia disgraziata vicenda.

Il primo abilitandomi, attuando quanto stava per fare

validità del diploma per l'esercizio professionale in Tunisia.

11) Anche sotto ~~anche~~ un'altro profilo la mia professione appare eccezionalmente disgraziata.

Come risulta dalle sentenze che mi riguardano io ho esercitato la professione a Fiume durante l'occupazione D'Annunziana.

Con una Legge del 1926 estesa a tutto il regno nel 1928, furono e continuano ad essere abilitati coloro che hanno esercitato a Fiume con autorizzazione di D'Annunzio o del Ministero dell'Interno di Budapest. Io non possiedo detta autorizzazione solamente per il fatto che ero odontoiatra legalmente esercente in Italia, in forza del Decreto Luogotenenziale del 1915.

Ne deriva quindi che è premiato chi ha esercitato privo di qualsiasi titolo, ed è crudelmente sacrificato chi ha esercitato in piena legalità.

S.E. Appinati nel 1930, e cioè estendendo anche a me il beneficio della sentenza del Consiglio di Stato del 1929 che abilitò i "Montenegrini".

Il secondo, applicare l'art. 367 A del T.U. Leggi Sanitarie in armonia con le sentenze che mi riguardano.

E non è a dire che questa soluzione possa preoccupare per il numero, perchè la Sanità certamente deve sapere come sono che i dentisti che hanno realmente esercitato in base al Decreto Luogotenenziale del 1915 e che produssero la loro istanza al vaglio della Commissione del 1923 furono 43, dei quali : 29 furono subito abilitati perchè i loro titoli ritenuti regolari, 9 "Montenegrini" denunciati all'Autorità Giudiziaria per supposta falsità dei diplomi, e 5 francesi (ridotti ora a tre) furono bocciati (eccesso di potere) perchè il diploma fu ritenuto non valido per l'esercizio in Francia.

Aggiungo a questo proposito che la Sanità deve essere in possesso di un documento che ha ispirato il Comma G. del disegno di Legge N. 1711. <sup>esso</sup> ~~provato~~ così che il governo francese ha nel dopo-guerra riconosciuto il diploma dell'Ecole Dentaire.

Del resto io ho prodotto al Consiglio di Stato un documento del Console Generale d'Italia a Tunisi che afferma la piena

*Copia aut. in bollo in potere  
Sig. Benatti*

In Nome di Sua Maestà

N° 203 reg. dec.  
" 220/35 " ric.

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. 4^)  
ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso proposto da Benatti Luigi, rappresentato e  
difeso dall'avv. Prof. Giuseppe Fragola.

contro

Il Ministero dell'Interno costituitosi in giudizio con  
il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

e, intanto per la sospensione del provvedimento ministe-  
riale, di cui alla nota 13 marzo u.s. n° 6944 della Pre-  
fettura di Mantova, con il quale venne dichiarato di non  
trovar luogo a provvedere per istanza avanzata dal ricor-  
rente per ottenere l'autorizzazione definitiva all'eser-  
cizio dell'odontoiatria con invito al ricorrente stesso  
di astenersi dallo esercizio professionale.

Visto il ricorso contenente la domanda di sospensione  
del provvedimento impugnato;

Visti gli allegati al ricorso;

Visto l'atto di costituzione dell'avvocatura dello  
Stato;

Udito alla pubblica udienza del 13 aprile 1935 XIII°  
la relazione del Referendario Castelli Avolio e le deduzioni e conclusioni dell'avv. dello Stato Grassia per il Ministero dell'Interno.

Nessun comparso per il ricorrente;

Ritenuto in

Fatto

Che il Sig. Luigi Benatti, diplomato dentista a Parigi all'Ecole Dentaire Française, riconosciuta dal Governo Francese, rientrò nel Regno a seguito della Guerra, registrò nel comune di Ostiglia il suo diploma con convalidazione della Prefettura di Mantova, ed esercitò ivi la sua professione in virtù dell'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n° 1311. A seguito del decreto legge 22 marzo 1923 n° 795, produsse istanza al Ministero dell'Interno per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio odontoiatrico, ma il Ministero, con comunicazione del 15 marzo scorso dichiarava di non trovar luogo a provvedere sull'istanza per la scadenza del termine stabilito nel decreto del 1923, con invito al Benatti di astenersi dall'esercizio professionale. Contro tale provvedimento l'interessato ha prodotto ricorso a questo Collegio, notificato il 9 marzo scorso al predetto Ministero, depositato il successivo giorno 30.-

Deduce il ricorrente che a seguito della decisione di questo Consiglio resa su ricorso Gilardi Casalbore ed al=

tri, del 4-25 ottobre 1929 n° 588, con la quale veniva rilevato il difetto del Ministero a sindacare il merito del titolo estero, egli aveva diritto alla conferma richiesta. Il Ministero pertanto, per il principio dell'uzusglianza di trattamento, avendo provveduto positivamente in altri casi simili, doveva provvedere nell'istesso senso a favore del ricorrente.

Deduce ancora che il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto del 1923, per la presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione definitiva è semplicemente ordinatorio e non perentorio e improrogabile come ha ritenuto il Ministero, e che, in ogni modo, per effetto dell'art. 367 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265, in relazione al progetto di legge presentato dal Capo del Governo col n° 1711 nella seduta 25 aprile 1933 alla Camera dei Deputati e poi assorbito in virtù dei pieni poteri di cui alla legge 6 luglio 1933 n° 947, l'autorizzazione è di pieno diritto a chi abbia conseguito l'autorizzazione prima del Regio decreto 16 ottobre 1924 senza alcuna distinzione.

Conclude il ricorrente chiedendo in linea pregiudiziale la sospensione del provvedimento impugnato e poscia l'annullamento di esso, con le conseguenze di legge.

Per resistere al ricorso si è costituito il 12 aprile corrente, nell'interesse ed in rappresentanza del Ministero dell'Interno l'Avvocatura generale dello Stato,

la quale sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato si è rimessa alla giustizia della Sezione.

Osserva in

#### DIRITTO

Che, per quanto attiene all'oggetto dell'attuale stadio giudiziale, e sia alla sospensione del provvedimento impugnato, rileva il Collegio che concorrono, nella specie, motivi di grave e irreparabile danno specie per lo sviamento della clientela del ricorrente, che consiglio <sup>on</sup> di accordare la chiesta sospensione.

Rinviando, pertanto, ogni altra pronuncia in rito, sul merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. 4<sup>a</sup>) ordina la sospensione del provvedimento impugnato col ricorso prodotto, come in epigrafe, di Benatti Luigi e riserva ogni altro provvedimento in rito, sul merito e sulle spese.

Ordina che la presentedeceisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma addì 13 aprile 1935 XIII<sup>o</sup> in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Furgiuele Mario

Presidente

Ferraris Efrem

Consigliere

Rocco Ferdinando

"

Siragusa Giuseppe	Consigliere
Gentile Giuseppe	"
Corsini Vincenzo	Referendario
Castelli Avolio Giuseppe esten.	"

In originale firmati: Mario Furgiuele, Efrem Ferraris, Ferdinando Rocco, Giuseppe Siragusa, Giuseppe Gentile, Vincenzo Corsini, Giuseppe Castelli Avolio esten., Eraldo Tuttolomondo Segretario.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 13 aprile 1935 XIII°.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

F° AVV. ERALDO TUTTOLOMONDO

Per copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. prof. Giuseppe Fragola a norma dell'art. 50 del regolamento 24-6-1924 n° 1055 per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Roma li 15 aprile 1935 XIII°

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

# RICORSO

DI

BENATTI LUIGI residente ad Ostiglia

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO MEDICO FASCISTA DI MANTOVA

---

*Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie  
presso il Ministero dell'Interno,*

Il sottoscritto Luigi Benatti di Ostiglia ricorre, col presente atto, contro la deliberazione del Sindacato Fascista dei Medici-chirurghi della Provincia di Mantova notificatagli il giorno 17 febbraio 1937-XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come titolo all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti una recente sentenza della Corte di Cassazione che, giudicando irrevocabilmente sul suo caso, lo riteneva tuttora abilitato ai sensi dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, si è visto respingere la sua domanda, regolarmente documentata, con queste due sole motivazioni che qui si riproducono:

« 1) La sentenza della Corte di Cassazione rigetta il ricorso

« interposto dal Procuratore del Re avverso la sentenza di assoluzione emanata nella causa intentata da questo Sindacato nei confronti di Lei per esercizio abusivo dell'arte sanitaria; assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sé stanti.

« 2) Posteriore ai fatti considerati nella sentenza sopra citata vi è la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, con la quale viene respinto il ricorso contro il Ministero degli Interni per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che Le inibivano l'esercizio professionale. Di questo il Direttorio ha dovuto tener conto, in quanto non può certo presumere di dare interpretazione differente a quanto ha deciso il Consiglio di Stato e per conseguenza la S. V. viene diffidata dall'esercitare l'odontoiatria ».

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a questi motivi, che confondono stranamente i diversi giudizi e disconoscono il valore del giudicato della Suprema Corte, è costretto a riassumere le vicende della sua lunga battaglia per il conseguimento di un diritto, che ancora oggi — per l'accanimento ingiusto del Sindacato mantovano — gli viene contrastato.

#### LE TRE TAPPE: 1915, 1923, 1934.

I. - *La legge del 1915.* — Luigi Benatti, recatosi in Francia per seguire i corsi dell'*Ecole Dentaire* di Parigi, conseguì,

in data 17 luglio 1916, il diploma della predetta scuola che lo abilita alla professione di odontoiatra. Tornato in Italia, durante gli anni della guerra, egli profitto del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva « ai cittadini « italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in « conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per lo « esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la « professione cui erano abilitati dai relativi diplomi ».

Il Benatti ottemperò regolarmente alle disposizioni di quella legge. Fece constatare la sua qualità di cittadino italiano e di rimpatriato in conseguenza e in occasione della guerra, e fece registrare il suo diploma, a norma dell'art. 65 del Regol. Generale Sanitario del 3 febbraio 1901, presso il suo Comune di residenza, Ostiglia, in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni, egli esercitò pubblicamente e notoriamente ad Ostiglia la professione di odontoiatria.

II. - *La legge del 1923.* — Nel 1923, al fine di regolare la posizione dei sanitari abilitati dal provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sa-

rebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti presentò istanza al Ministero dell'Interno per usufruire delle nuove disposizioni. Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise, altri ne escluse. Fra quelli esclusi, era il diploma dell'*Ecole Dentaire* presentato dal Benatti, che non potè così conseguire l'autorizzazione definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ritenendo che la Commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi esteri, avesse esorbitato dal suo compito e alterate di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Non ricorse, invece, il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa, ma per un deplorabile contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato (Quarta Sezione), esaminò la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne che la Commissione non avesse poteri « per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi », ma che solo potesse vagliarne « la validità formale », ed accertarne la prescritta registrazione a termini del regolamento generale di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato, comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del pos-

sesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovare il Benatti e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

In tale situazione dolorosa non rimase al Benatti altra possibilità che di segnalare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovare della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa l'autorizzazione prevista dalla legge del 1923.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze parvero persuadere il Ministero degli Interni, il quale, rendendosi conto (così si legge nella relazione al Parlamento) che ormai « erano rimasti esclusi dalla convalida del titolo un esiguo numero di dentisti, i quali, *meno accorti*, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero », propose alla Camera, col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno XI, N. 1711, un rimedio legislativo.

Ma, come diremo altrove, quel disegno di legge non ebbe seguito; e allora il Benatti e molti altri con lui chiesero al Ministero di poter usufruire della legge 22 marzo 1923, mediante una nuova domanda e un conseguente esame della loro situazione.

L'istanza era indubbiamente opportuna e ragionevole, giacchè il giudicato del Consiglio di Stato, rilevando l'eccesso di potere in cui era caduta la Commissione del 1923, esigeva una riparazione in via amministrativa. Senonchè all'accoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta dal Decreto-legge 22 marzo 1923, ostavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine alle istanze degli interessati, fu costretto a dichiarare di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento del 13 marzo 1935 il Benatti ricorse al Consiglio di Stato, e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, per motivi vari e diversi, non avevano potuto conseguire l'autorizzazione definitiva in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riuniti tutti i ricorsi per giudicarli con un'unica sentenza, provvide subito a sospendere il provvedimento ministeriale nei suoi effetti sull'esercizio professionale.

Quindi, accantonate come non pertinenti al giudizio tutte le argomentazioni dei molti ricorrenti, che avevano ciascuno motivi propri e collaterali per impugnare il provvedimento negativo del Ministero, si soffermò sul motivo principale e comune

a tutti i ricorsi: la assunta non perentorietà del termine stabilito per chiedere l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

Il Consiglio di Stato, (Sezione Quarta) dopo aver concluso, nelle considerazioni di diritto, che il termine per presentare la domanda di autorizzazione definitiva stabilito nell'art. 2 del citato decreto legge, « è un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile *ad libitum* dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio », respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti, con sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936-XIV.

Così concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della legge del 1923.

III. - *Il Testo Unico del 1934.* — Nella terza fase, le vicende del sottoscritto ricorrente si trasportano dal campo amministrativo in quello penale.

Infatti mentre il Benatti, nell'estate del 1934 reiterava le sue istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1923, il Sindacato Medico di Mantova prendeva l'iniziativa di denunciarlo alla autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione (articolo 348 Cod. penale). E fu in seguito a quella denuncia del 23 giugno 1934, e al conseguente procedimento penale, che il sot-

toscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe la equità di proporre rimedi di legge per sanare la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benatti, il quale, non avendo ricorso tempestivamente contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovare della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ne venne così il disegno di legge N. 1711 presentato dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno, alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva anche a coloro che, come il Benatti, non avevano impugnate le conclusioni della Commissione del 1923, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione governativa) che « fosse equo comprendere nel beneficio anche costoro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomi dell'*Ecole Dentaire* ».

Quel disegno di legge suscitò discussioni appassionate: parve ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. Si adottò, nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Province e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato il 27 luglio 1934, ha, dunque, come antecedente immediato il disegno di legge del 1933 ispirato ad una equa sanatoria.

E' pertanto naturale che, nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, gli interessati abbiano subito ricercato se il generoso proposito del legislatore (già fatto manifesto l'anno innanzi) avesse lasciato sicura traccia. E parve a tutti gli esperti nella interpretazione delle leggi, che l'art. 367 del nuovo Testo Unico riflettesse esattamente le note intenzioni del Ministero dell'Interno.

Con questa ferma convinzione, suffragata da motivi validissimi tratti da un'acuta esegesi della legge, il Benatti si accinse a resistere, davanti al giudice penale, all'imputazione di esercizio abusivo della professione, mossagli per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova.

La interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, nel senso di una sanatoria per gli autorizzati dalle disposizioni del 1915,

trovò pieno e ragionato accoglimento nella sentenza del Pretore di Revere del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo, con sentenza 28 gennaio 1936, confermò le stesse motivazioni e mandò assolto il Benatti con la formula che il fatto non costituisce reato.

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione sentenziava il 10 novembre 1937 (con sentenza N. 675 che si allega al presente ricorso) che al Benatti non poteva imputarsi lo esercizio abusivo della professione, giacchè l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie autorizza alla professione di odontoiatra coloro che vi furono legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915 ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpreta irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto al Direttorio del Sindacato dei medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata ». Ma il Direttorio del Sindacato respinse l'istanza con due motivi, qui sopra riprodotti, e che,

dopo questa lunga ma necessaria esposizione, il sottoscritto potrà finalmente confutare e distruggere.

#### LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato medico mantovano nega che la sentenza della Suprema Corte del Regno abbia un valore interpretativo della legge e affermi un principio generale che, applicato al caso Benatti, ha portato alla conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel primo motivo della sua repulsa, scrive: « assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè stanti ». La frase non ha senso, o se ha un significato è assurda e contraria a verità.

Qualora il giudice penale si fosse limitato ad esaminare se il fatto, o i fatti, imputati al Benatti fossero stati materialmente compiuti, e se essi rivestissero o meno il carattere di esercizio professionale, allora si potrebbe sostenere — anche in caso di assoluzione — che quel giudicato non risolve la questione della sua legale autorizzazione all'esercizio della professione. Ma qui anche un profano di materie giuridiche non può trovare difficoltà a riconoscere — alla sola lettura della sentenza — che essa non si indugia affatto ad esaminare « i fatti a sè stanti », ma affronta in pieno una questione di principio, cioè a dire l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Valga a dimostrazione questo brano della sentenza della nostra massima magistratura :

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di merito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato, non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Che questa chiara affermazione di una norma giuridica, possa confondersi con un giudizio sopra « fatti a sè stanti », non può che essere effetto di una miopia senza rimedio!...

Passiamo ora ad esaminare il valore e gli effetti giuridici della sentenza della Corte di Cassazione.

E' pacifico — e non è il caso di dimostrarlo a cotesto autorevole Collegio — che la Corte di Cassazione del Regno ha ufficio di interpretare e di applicare le leggi. Vera Corte del diritto, essa, dopo che i giudici del merito hanno assodato in maniera irrevocabile lo stato di fatto, governa la legge, cioè la interpreta e l'applica al caso particolare. In tal modo la legge non è più una spoglia morta che rimane immobile e immutabile negli anni, ma, sotto l'assidua opera della Corte Suprema, che la vaglia,

la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.

Naturalmente in questa interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato deve rimanere perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la vera, autentica, recondita intenzione del legislatore. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della  
« volontà del legislatore, si trova posto in una condizione ben  
« eccezionale: *ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve*  
« *ritenere voluto dal legislatore.* Non importa se, chiamato a de-  
« terminare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il  
« giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che  
« il legislatore aveva per esso destinata; non importa se, allo  
« scopo di palesare il pensiero contenuto nella formola della leg-  
« ge, egli ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei  
« suoi compilatori. La necessità di distinguere e separare lo  
« esercizio delle funzioni di sovranità, nel sistema politico dello  
« Stato moderno, rende sovrano il giudice nella applicazione  
« della legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma:

chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto, con disinvolta leggerezza, il Sindacato medico mantovano — produrrebbe uno di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il Benatti per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; una grida senza efficacia; una siepe metaforica senza gendarmi. Cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrerebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato al Benatti. Si verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, col confessato proposito di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione.

« Si avrebbe di conseguenza — scriveva il Procuratore del Re di Mantova — la anormale e paradossale situazione di un professionista abusivo, che, ad ogni contestazione di reato, opporrebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà dirsi della Cassazione) che non ha risolto una questione specifica in fatto determinato, ma una questione essenziale di principio, da potersi invocare in tutti i casi simili ».

Cotesto Collegio è troppo sollecito della serietà della nostra vita pubblica e troppo preoccupato di non turbarla con esempi che sarebbero deleteri, per consentire a creare la figura di un professionista abusivo che nessun giudice del Regno potrebbe punire.

#### LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico mantovano ha respinta la domanda dell'attuale ricorrente è questo: « posteriore ai fatti considerati nella sentenza della Corte di Cassazione », vi è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che « respinge il ricorso Benatti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che gli inibivano l'esercizio professionale ».

Intanto leviamo via quel « posteriore », introdotto insidiosamente per indurre, con ambiguità di parola, il sospetto che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato costituisca

una fase nuova e successiva a quella che si è conclusa con la sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento amministrativo e il procedimento penale hanno camminato parallelamente.

E' nei primi mesi del 1935 che il Benatti ricorre al Consiglio di Stato contro i provvedimenti negativi del Ministero, ed è proprio in quel torno di tempo (4 febbraio 1935) che egli affronta il primo giudizio penale. Ma i due procedimenti camminano con passo diverso. Il ricorso al Consiglio di Stato si conclude con la sentenza definitiva del 23 gennaio-3 marzo 1936, mentre l'azione penale, dovendo percorrere i tre gradi, si chiude definitivamente più tardi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 10 novembre 1936-XIV. Dunque la sentenza del Consiglio di Stato ha preceduto la sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttorio del Sindacato medico mantovano con la sua invocazione alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi per metterla in opposizione a quella della Corte di Cassazione? Intende forse di distruggere un giudicato con l'altro? O, comunque, intende di creare un contrasto, una incompatibilità fra l'una e l'altra sentenza?

Per fortuna la pronunzia del Consiglio di Stato è tale, che basta ricordarla per fugare le nubi che si vogliono ad arte addensare.

Come si è narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne

chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 22 marzo 1923 potevano essere accolte, oppure se dovevasi confermare il diniego del Ministero dell'Interni che le aveva considerate fuori termine. E il Consiglio di Stato, con due sentenze, la prima interlocutoria del 15 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale, la seconda definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, stabilì che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 erano state bene respinte.

Dunque il giudicato del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà del termine prescritto dalla legge del 1923, la seconda interpreta un articolo del Testo Unico del 1934. E' il caso di ripetere il noto verso: uno era padovano e l'altro laico!

Del resto questa questione è stata posta e risolta davanti la Corte di Cassazione. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, il Procuratore del Re di Mantova si era doluto che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento penale in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ma fu facile ribattere che tale sospensione — del resto soltanto facoltativa e lasciata al prudente criterio del giudice di merito — non aveva alcuna base logica, giacchè si trattava di questione diversa, la cui soluzione da parte del Consiglio di Stato non poteva avere influenza alcuna sulla interpretazione

dell'art. 367 del Testo Unico. Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro cui il Benatti era « insorto (col suo ricorso al Consiglio di Stato) era semplicemente il diniego di rimmetterlo in termini per conseguire l'abilitazione ai sensi del decreto del 1923, e non già il diniego di abilitazione ai sensi dell'art. 367 Testo Unico del 1934. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto valersi della facoltà di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo la decisione del Consiglio di Stato su questione affatto diversa ».

E' proprio da deplorare che la Corte di Cassazione avesse sott'occhio la sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile 1935, e non quella definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, giacchè in quest'ultima avrebbe trovato altri e nuovi argomenti a conforto della sua vittoriosa risposta. Ci si permetta pertanto di completare, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, questa del resto facile ed evidente dimostrazione della sostanziale differenza fra la questione sottoposta al giudice amministrativo e quella sottoposta al giudice penale.

Nelle memorie presentate al Consiglio di Stato dai vari ricorrenti taluna fece cenno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico della legge sanitaria nel senso ormai noto, per avvalorare così l'opportunità di riaprire l'esame sulle istanze tardive degli esclusi dai benefici della legge del 1923. E il Con-

siglio di Stato, con scrupolosa diligenza, volle tener conto di questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 367 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le chiare parole del magistrato amministrativo:

« Checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ri-  
« tenere che le dedotte ragioni ECCEDONO I LIMITI SEGNA-  
« TI DALL'OGGETTO DEI RICORSI di che trattasi. Con que-  
« sti gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Mini-  
« stero dell'Interno che ha considerate tardive le domande da  
« essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio de-  
« finitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi cre-  
« dono di avere diritto all'esercizio professionale, sia in base  
« al disposto del Testo Unico delle leggi sanitarie, sia, even-  
« tualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere,  
« innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconosci-  
« mento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità  
« competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizio-  
« nale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per  
« emettere ».

Dunque nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si riconosce — con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore — che la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico non poteva fare oggetto del suo esame. La questione risolta or ora dalla Corte di Cassazione non è mai stata pregiudicata da pronunzie dei giudici amministrativi.

E qui si consenta all'attuale ricorrente di richiamare l'attenzione di cotesto Ecc.mo Collegio sulla lodevole prudenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola esprime neppure l'ombra di un dissenso o di una critica a tale tesi, che è riservata, senza pregiudizio alcuno, ad un eventuale futuro giudizio. Anzi tale tesi pare ai giudici così meritevole di esame, che essi stessi suggeriscono la procedura per portarla in discussione. Provvedano gli interessati — essi dicono e scrivono — a chiedere il riconoscimento all'autorità amministrativa ai sensi del Testo Unico, e, qualora si incontrino in un diniego, facciano ricorso giurisdizionale contro il diniego stesso.

In verità il ricorrente non avrebbe esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e per volontà non sua, ma del Sindacato Medico mantovano) il procedimento penale, dove la interpretazione dell'art. 367 T. U. favorevole all'imputato aveva ottenuto il consenso dei giudici di merito. Successivamente la Corte del diritto ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Nè ora è più possibile adottare la via indicata. Di fronte al giudicato definitivo della magistratura ordinaria, pienamente competente a giudicare, una nuova pronunzia di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe un conflitto di giurisdizione.

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che cotesta Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova, e ordinare la iscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

• • •

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ricordare la situazione di fatto di cui fruisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

Quando egli ricorse al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che non accoglieva la sua istanza dichiarata fuori termine e gli inibiva l'esercizio della professione, egli chiese all'alto Consesso la sospensione del provvedimento. E infatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, rinviando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Mantova il 31 maggio 1935.

Si pubblicò più tardi, e precisamente il 3 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale, respinti i ricorsi, revocava le proprie pronuncie di sospensione dei prov-

vedimenti impugnati. Senonchè la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse fatta dall'Autorità amministrativa, alla quale pertanto spettava di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni, rendendosi conto che il Benatti, già allora assoluto dai giudici di merito, attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non gli notificò mai la sentenza, per cui il sottoscritto fruisce tuttora della sospensione ordinata il 15 aprile 1935.

In tale situazione è del tutto illegittima la diffida fattagli dal Sindacato medico mantovano di astenersi dalla professione di odontoiatra. Nessuna disposizione di legge dà al Sindacato il potere di modificare lo stato di fatto creatosi legittimamente; nè esso può sostituirsi all'autorità Amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della propria sentenza.

Qui poi si profila anche quel grave contrasto fra la pretesa abusività della professione e la sua impunità assoluta in virtù della cosa giudicata, contrasto di cui l'attuale ricorrente ha avuto l'onore di parlare più sopra. La diffida del Sindacato medico mantovano è irrimediabilmente senza sanzione, e non potrebbe produrre, ove fosse mantenuta, che un discredito pericoloso per l'autorità degli organi sindacali, che debbono invece rimanere integri e rispettati.

Le avventate decisioni del Sindacato medico di Mantova, che in una questione di carattere generale non ha voluto attendere d'essere informato e illuminato dalla superiore Autorità

Governativa, troveranno certo, nella saggezza e nella sapienza di cotesto Collegio, la sorte ch'esse si meritano.

*Il ricorrente*

LUIGI BENATTI

Ostiglia, 8 marzo 1937-XV.

3<sup>a</sup> Sezione

giurisdizione del P. M.  
spedito il 11 marzo 1936  
alla cancelleria -

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMENUELE III° PER  
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Tribunale di Mantova composto dei Signori ;  
Cav. Anselmo Tommasi = Presidente, Cav. Alessandro Ca-  
prioli e Cav. Calogero Campe = Giudici = ha pronun-  
ciato la seguente SENTENZA nella causa penale in gra-  
do d'appello del P. M. contro BENATTI LUIGI fu Ma-  
ria e di Mantovani Amabilia, nato in Ostiglia il 5-  
Aprile 1895, ivi residente, odontotecnico, libero e  
comproso.- Appellante il P. M. dalla Sentenza del  
 Pretore di Revere in data 4-2-1935 perche' il fatto  
non costituisce reato dall'imputazione di esercizio  
abusivo della professione di odontoiatra (art. 1 R.D.  
L. 16-10-1924 n. 1755 punibili a sensi dell'art. 348  
c.p.) accertato in Ostiglia il 12 Giugno 1934 = XII.  
FATTO E DIRITTO : La Sentenza Pretoria non merita  
censura, ne i motivi addotti dal Pubblico Ministero  
a sostegno dell'appello interposto valgono ad indur-  
re il Tribunale a decidere diversamente da quanto  
ha il Pretore sostenuto con abbondanza di argomenti  
logicamente e giuridicamente esatti, e quindi pienamente  
approvabili. Ed infatti alla stregua delle ri-  
sultanze processuali il primo Giudice ha sorvolato  
sulla questione di fatto, sia perche' questa era ri-

Aprile 1936  
2569

2

masta incerta, nè il teste Trivini Bellini Silvestro, che si era recato nel gabinetto dentistico di proprietà dell'imputato in Ostiglia, non ha saputo precisare chi fosse stato ad estrargli il dente guasto, sia perchè non valeva approfondire la ricerca in questo senso, datochè il Benatti Luigi invocava in suo favore il nuovo teste unico della Legge Sanitaria, e sosteneva che in forza di tale testo, e precisamente dell'Art. 367, egli era autorizzato all'esercizio della odontoiatria. In altri termini il Pretore ha giustamente affrontata la questione più importante e decisiva, se cioè l'imputato avesse diritto, come sosteneva, di esercitare la professione di odontoiatria, da cui notoriamente e pubblicamente traeva i mezzi di propria sussistenza, essendo proprietario del gabinetto dentistico in Ostiglia, coadiuvato dal medico direttore Dr. Fattori. - Dai documenti dimessi poteva rilevarsi che il Luigi Benatti, diplomato dentista a Parigi all'"Ecole Dentaire Francaise," riconosciuta dal Governo Francese, rientrò nel Regno a seguito della guerra, registrò nel Comune di Ostiglia il suo diploma con convalidazione della Prefettura di Mantova, ed esercitò ivi la sua professione in virtù dell'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915. n. 1311. - A seguito del Decreto Legge 22 Marzo 1923

N.795 produsse istanza al Ministero dell'Interno per ottenere autorizzazione definitiva allo esercizio della odontoiatria, ma il Ministero con la comunicazione 15 marzo 1935 dichiarava di non trovar luogo a provvedere sull'istanza per la scadenza del termine di cui al capoverbo dell'art.2 del decreto stesso.- Osservava il Pretore che l'applicazione di quest'ultimo decreto aveva dato origine a molte controversie, sia in ordine ai poteri della Commissione giudicatrice, che in ordine alla procedura adottata, tanto che il Consiglio di Stato su ricorso di alcuni dentisti riteneva che la Commissione non aveva poteri di apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi di studio, ma solo poteva vagliarne la validità formale, che aveva luogo mediante la registrazione di essi a termini del Regolamento generale sanitario - ma l'applicazione del predetto decreto, oltrechè a dubbiezze ed a questioni, causò malumori e disagio morale soprattutto da parte dei combattenti che, accorsi dall'Estero in Italia per adempiere al loro dovere, si videro frustrate le loro aspettative ben giustificate.- Il Regio Decreto Legge 16 Ottobre 1924 n.1755 ribadiva essere la laurea in medicina requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria, pur facendo saldi i diritti degli abilita-

ti a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori, e la legge 6 = 5 = 1928 n.1074 comminava le sanzioni per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.- Del malcontento sollevato e della condizione assai disparata dei dentisti pratici si rese conto il Capo del Governo, che, ad ovviare tale stato di cose, propose un disegno di legge, di cui è conservata traccia agli atti parlamentari della Camera dei Deputati XXVIII Legislatura Sessione 1929 = 33 doc. n.1711 dal titolo "Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici".- Esso venne presentato alla Presidenza il 25 Aprile 1933.- Intendendo fra l'altro, sistemare la posizione di quei dentisti pratici rimpatriati a causa della guerra, ai quali venne concessa a sensi del D. L. 22 = 8 = 1915 n.° 1311 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione e che non conseguirono l'autorizzazione definitiva a termini del R. D. L. 22=4=1923 n°795, il progetto all'art.1 autorizzava a concedere entro il 31 dicembre 1934, in seguito a prove per esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria anche alla suddetta categoria di persone che ormai era costituita da una esigua minoranza di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

5

Come talé disegno di legge non sia pervenuto alla discussione, è spiegato dal fatto che a breve distanza di tempo il Parlamento ebbe a delegare al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria, e ciò avvenne con la legge 6 = 7 = 1934 n.947 che dice 'il Testo Unico delle varie Leggi Sanitarie, ma anche quelle di modificarle ed integrarle.- Ora, dopo aver rilevato tali precedenti legislativi, che tendevano a favorire la situazione critica di quell'esiguo numero di pratici ingiustamente esclusi dalla convalida del titolo provvisorio, veniva il primo Giudice ad esaminare il contesto dell'art.367 del T. U. 27 Luglio 1934 n.1265 delle Leggi Sanitarie, così esprime-  
mentesé : " Sono autorizzati all'esercizio delle odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo : a) coloro che sono stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al Decreto Legge 16 = 10 = 1924 n.1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".- Che la dizione : legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 = 10 = 1924 n.1755 non distingua fra autorizzazione temporanea durante la guerra ed autorizzazione definitiva è indubitato, come è ugual-

6  
mente indubbio che la latitudine del comma predetto favorisce e concede una interpretazione estensiva, dappoichè le disposizioni anteriori al Decreto Legge 16 = 10 = 1924 n.1755 legalmente abilitanti all'esercizio della odontoiatria furono sia il decreto 22 = 8 = 1915, come quello 22 = 3 = 1923, e questo ultimo non abrogò, ma solo modificò il primo ai soli effetti di richiedere in allora una autorizzazione alla continuazione dell'esercizio professionale.-  
A compova della maggior latitudine dell'Art. 367 comprendente nella autorizzazione all'esercizio della odontoiatria tutti coloro che furono legalmente abilitati a tale esercizio sia in via temporanea che definitiva vale la osservazione che al precedente articolo 365 relativo all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice la Legge richiese espressamente che la concessa sanatoria avesse per fondamento l'autorizzazione definitiva ottenuta in base al Decreto Legge del 1923, mentre per i dentisti la legge stessa ha voluto, certo a ragion veduta, essere meno rigorosa, creando apposita e distinta norma, la quale senza dubbio più generica e suscettibile di interpretazione estensiva.- Che poi l'autorizzazione conferita dal Ministero si riducesse a mera formalità, essendo-

2

si ritenute anche dal Consiglio di Stato che la Commissione ha potere di vagliare la mera validità formale dei diplomi di studio senza poterne apprezzare il valore intrinseco, è pure cosa innegabile, e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, decidendo sul ricorso presentato dallo stesso Benatti Luigi per l'annullamento o quanto meno per la sospensione del provvedimento Ministeriale, con suo giudicato 13 Aprile 1935 ordinava la sospensione del provvedimento impugnato ritenendo concorrere nella specie motivi di grave ed irreparabile danno specie per lo sviamento della clientela del ricorrente.-

Il Pretore ha quindi giustamente interpretata la lettera e la volontà della legge ricadendosi ai precedenti ed alle spinte animatore della disposizione dell'art. 367 del nuovo testo Unico delle Leggi sanitarie, diretta a comprendere fra i professionisti esercenti la odontoiatria quelli comunque abilitati a tale esercizio prima del 1924.- Nè può pretendersi che il Benatti Luigi, odontotecnico, debba o possa essere iscritte all'Albo dell'Ordine dei Medici, perchè appunto nessun odontotecnico deve nè può esservi iscritte; nè l'art. 3 del T. U. 23 Aprile 1928 n. 1313 sugli ordini sanitari contempla la iscrizione degli abilitati negli albi degli ordini dei

medici chirurghi quale condizione per l'esercizio della professione di odontotecnico.- La Sentenza pertanto del Pretore di Revere in data 4 Febbraio-1935 è pienamente confermabile.-

P. Q. M.

Visto l'Art.º 523 o. p. p.

Conferma l'appellata Sentenza del Pretore di Revere in data 4 febbraio 1935 = XIII nei confronti del Benatti Luigi.-

Mantova 28 Gennaio 1936 = XIVº

Fº Tommasi = Fº Caprioli = Fº Campo = -----

Fº Bortolotti Cancelliere -----

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'interessato giusta Ordinanza Presidenziale in data 13 Febbraio 1936 = XIVº-----

IL Cancelliere : Firm.º Bortolotti-----

Ricorso di  
Benatti Luigi <sup>residente ad</sup> Castiglia

contro la delibera del  
Sindacato Medico Fascista di Mantova

che in quanto al carattere generale  
che si ~~presenta~~ <sup>affronta</sup>  
non ha voluto ritenere d'acque  
informate o altrimenti ~~del~~ <sup>della</sup> ~~Commissione~~  
della ~~Commissione~~ <sup>Commissione</sup> ~~governativa~~  
della ~~Commissione~~ <sup>Commissione</sup> ~~governativa~~

che non ha voluto ritenere  
affermare di essere informato e  
dal Ministero degli Interni, ~~affermare~~  
ma ~~giovane~~ <sup>giovane</sup> ~~che~~  
ha carattere generale, e che si  
sapere essere affrontamente  
regista dalla ~~Commissione~~ <sup>Commissione</sup> ~~governativa~~  
stabilita

1  
Ecc.<sup>ma</sup> Commissione Centrale per le  
professioni sanitarie  
preposto il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Luigi Bernatti di Pietrighia  
ricorre, col presente atto, contro la delibera-  
zione del Sindacato Fascista dei Medici-chi-  
murgli della Provincia di Mantova notificatagli  
il giorno 13 febbraio 1937, XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come  
titolo ~~di abilitazione~~ ~~ad~~ ~~abitare~~ all'iscrizione  
nell'elenco ~~transitorio~~ dei dentisti, ~~definito~~  
~~con decreto~~ ~~del~~ ~~15~~ ~~agosto~~ ~~1935~~ ~~n. 1544~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~sentenza~~  
~~del~~ ~~tribunale~~ ~~di~~ ~~Casapione~~ ~~che~~ ~~giudicando~~ ~~irrevocabilmente~~ ~~sul~~ ~~caso~~ ~~lo~~ ~~riteneva~~ ~~addirittura~~  
~~abilitato~~ ai sensi dell'art. 367 del testo

Unico delle leggi sanitarie, ~~si è visto~~  
~~respingere~~ la sua domanda, ~~con~~ ~~queste~~  
~~che~~ ~~motivazioni~~ che qui si riproducono:  
~~per~~ ~~maggiore~~ ~~chiarezza~~

« 1.° La sentenza della Corte di Casapione respin-  
« il ricorso interposto dal Procuratore del Re  
« avverso la sentenza di assoluzione emanata  
« in appello dal Tribunale di Mantova  
« nella causa intentata da questo Sindacato  
« nei confronti per esercizio abusivo  
« dell'arte sanitaria, assolvere quest  
« che riguarda fatti completamente a se stari

« 2. Posteriore ai fatti considerati nella  
 « sentenza sopra citata, vi è la decisione  
 « della IV Sezione del Consiglio di Stato con  
 « la quale viene respinto il di Lei ricorso  
 « contro il Ministero degli Interni per  
 « l'annullamento dei provvedimenti mini-  
 « steriali che Le proibivano l'esercizio  
 « professionale. Di questo il Direttorio ha  
 « dovuto tener conto, in quanto essa può  
 « certo presumere di dare interpretazione  
 « differente a quanto ha deciso il Consi-  
 « glio di Stato e per conseguenza la  
 « S.V. viene diffidata dall'esercitare  
 « l'odontoiatria. »

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a  
 questi motivi che ~~non~~ confondono strana-  
 mente i <sup>diversi</sup> ~~vari~~ giudizi e disconoscono il  
 valore ~~della~~ del giudicato della Suprema  
 Corte, è costretto a riassumere le  
 vicende della sua lunga ~~lotta~~ ~~per~~ battaglia  
 per il conseguimento di un diritto, che ancora  
 oggi - per l'accanimento ingiusto del Sindacato  
 mantovano - gli viene contrastato.

Le tre tappe: 1915, 1923, 1934

~~La legge del 1915~~ La legge del 1915:  
 I) Luigi Benetti, recatosi in Francia  
 per ~~completare~~ ~~gli~~ per seguire i corsi  
 dell'École Dentaire di Parigi, conseguì,  
 il data 16 luglio 1916, il diploma della  
 predetta scuola che lo abilita alla prof.

di odontoiatra. Tornato in Italia, ~~egli~~  
~~occasione di ~~in conseguenza della guerra~~~~  
durante gli anni della guerra, e gli  
profitto del Decreto Luogotenenziale  
22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva  
« ai cittadini italiani rimpatriati  
« o rifugiati nel Regno in occasione  
« e in conseguenza della guerra, e  
« muniti di diploma estero per l'esercizio  
« di professioni sanitarie, di esercitare  
« nel Regno la professione cui erano  
« abilitati dai relativi diplomi. »

Il Senath ottenne regolarmente  
alle disposizioni di quella legge. Fece  
~~registrare il suo diploma in ~~sen~~ constatare~~  
la sua qualità di cittadino italiano <sup>constatare</sup>  
e di rimpatriato in conseguenza e in  
occasione della guerra, e fece registrare  
il suo diploma, a norma dell'art. 65  
del Reg. Gen. Sanitario del 3 febbraio 1901,  
presso il ~~il~~ suo Comune di residenza,  
Astighia, ~~che~~ in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni,  
egli esercitò pubblicamente e notoriamente  
ad Astighia la professione di  
odontoiatra.

La legge del 1923

Il ~~1923~~ <sup>1923</sup>, al fine di regolare ~~definitivamente~~ la posizione dei sanitari abilitati dalla ~~la~~ ~~prodotto~~ provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 n. 295, col quale tutti coloro che, muniti di Diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitato la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultato una speciale Commissione.

Il Benatti ~~che~~ <sup>presentò</sup> istanza al Ministero dell'Interno <sup>per usufruire delle nuove disposizioni</sup> ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi ~~ammise~~ <sup>ammise</sup> ~~due terzi~~ <sup>alcuni ne ammise</sup> ~~di~~ <sup>altre</sup> ~~ne escluse~~ <sup>ne escluse</sup>. Tra questi ~~il Benatti~~ <sup>perché in possesso del diploma dell'École Dentaire di Parigi, che alla Commissione</sup>

quelli ~~presentati~~ esclusi era il diploma  
 dell'École Dentaire <sup>presentato</sup> dal Benatti; che  
 non pote così conseguire l'autorizzazione  
 definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ~~esultando della~~  
~~commissione~~, ritenendo che la Commissione  
 giudicando sul valore intrinseco dei diplomi  
 esteri avesse esorbitato dal suo  
 compito e alterate di strarso le  
 chiare disposizioni della legge, ricorsero  
 al Consiglio di Stato. Non ricorsero  
 invece, il Benatti, non per scarsa  
 fiducia nella sua causa, ma per un  
 deplorabile contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato <sup>(Quarta Sezione)</sup> ~~esaminando~~  
 la tesi prospettata dai ricorrenti, e con  
 decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne  
 che la Commissione non avesse poteri  
 « per apprezzare il valore intrinseco  
 dei prodotti diplomati » ma che solo  
 potesse vagliarne « la validità formale »  
 ed accertarne la prescritta registrazione  
 a termini del regolamento generale di  
 sanità. Inoltre il Consiglio di Stato,

non parve meritevole di accoglimento  
~~Scogliato arabi~~  
I colleghi del Benatti - come

comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1925, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del possesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovare il Senato e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

~~In tale situazione rimase ~~il~~ ~~Senato~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~era~~ ~~già~~ ~~presentato~~ ~~al~~ ~~Consiglio~~ ~~di~~ ~~Stato~~ ~~per~~ ~~intercedere~~ ~~in~~ ~~favore~~ ~~dei~~ ~~ricorrenti~~ ~~del~~ ~~Ministero~~ ~~del~~ ~~Interno~~ ~~il~~ ~~quale~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~speranza~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~era~~ ~~vittima~~ ~~Carità~~ ~~più~~ ~~che~~ ~~dolorosa~~ ~~non~~ ~~rimase~~ ~~al~~ ~~Senato~~ ~~altra~~ ~~possibilità~~~~

Il Senato non poté che segnalare al Ministero del Interno la speranzosa di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovare della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa ~~la~~ ~~via~~ l'autorizzazione prevista dalla legge del 1925.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze  
 parvero persuadere il Ministero degli  
 Interni, il quale, rendendosi conto (così si  
 legge nella relazione al Parlamento) che ~~ormai~~  
~~«~~ erano rimasti esclusi dalla  
 convalida del titolo un esiguo numero  
 di dentisti, i quali, meno accorti, non  
 impugnarono i provvedimenti negativi  
 del Ministero e, propose alla Camera  
 col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno  
 XI, N. 1711, un rimedio legislativo.

~~che~~ Ma, come diremo altrove, que disegno  
 di legge non ebbe seguito, e allora  
 il Senato e molti altri col lui ~~richiesero~~  
 al Ministero di poter usufruire della

legge 22 marzo 1925, ~~ma non~~ ~~essendo~~ ~~da~~ ~~parte~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~nuova~~ ~~demand~~  
~~me di ante~~ ~~dei~~ ~~titoli~~  
 e un conseguente ~~esame~~ esame della  
 loro situazione.

L'istanza era ~~fondata~~ ~~nella~~ ~~logica~~  
~~della~~ ~~situazione~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~che~~ ~~ormai~~

L'istanza era <sup>opportuna e ragionevole</sup> ~~fondata~~ ~~giudicando~~  
 il giudizio del Consiglio di Stato, rilevando  
 l'eccesso di potere in cui era caduta  
 la Commissione del 1929, esigeva una  
 riparazione in via amministrativa. ~~Senonché~~  
~~ad~~ ~~essa~~ ~~si~~

all'acoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta ~~dalla~~ dal Decreto-legge 29 marzo 1925, restavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, ~~posto di fronte ad una causa~~ <sup>posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine <sup>alle istanze di</sup> per <sup>la</sup> ~~una fine~~ delle sue disparti degli interessati, dovette ~~raggiungere tutte le istanze, domande inoltrate~~ ~~si vide~~ <sup>costretto</sup> a dichiarare, ~~il 15 marzo 1935,~~ <sup>che non trovar luogo a provvedere</sup> sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.</sup>

Contro tale provvedimento <sup>del 15 marzo 1935</sup> ~~del marzo~~ ~~storiale~~ <sup>il Senato</sup> ricorse ~~il~~ al Consiglio di Stato, e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, ~~non avendo~~ ~~o per ritardo nel~~ ~~per~~ ~~ottenuto~~ l'autorizzazione ~~in~~ ~~data~~ per motivi vari e diversi, non avevano potuto

conseguire l'autorizzazione definitiva  
in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riunendo tutti i  
ricorsi per giudicarli con una unica  
sentenza, provvede subito a sospendere  
~~il~~ il provvedimento ministeriale ~~per~~  
nei suoi effetti sull'esercizio profes-  
sionale. Quindi, ~~spende~~ a contentare ~~tutti~~  
~~motivi~~ ~~essenziali~~ e le ~~motivazioni~~ ~~che~~  
come non pertinenti al giudizio tutte  
le argomentazioni dei molti ricorrenti  
che avevano ~~o~~ <sup>ciascuno</sup> motivi ~~propri~~ <sup>propri e collaterali</sup>  
per impugnare ~~il~~ il provvedimento  
negativo del Ministro, si <sup>supplendo</sup>  
~~su quello~~ ~~nel~~ ~~motivo~~ <sup>principale e</sup> ~~come~~  
~~da~~ tutti i ricorsi: la <sup>assunta</sup> non perentorietà  
del termine stabilito ~~nel~~ ~~decreto~~ per  
chiedere l'autorizzazione definitiva ai  
sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

~~Era o no il termine?~~ ~~posto da quella~~  
~~legge perentoria?~~ Il Consiglio di Stato,  
(Sezione Quart.) ~~con la sua sentenza~~ ~~non~~ ~~ha~~ ~~concluso~~  
dopo aver concluso,  
nelle considerazioni di diritto, che il  
termine per presentare la domanda  
di autorizzazione definitiva, stabilito nell'art. 2  
del citato decreto legge, «è un termine»

di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione e a interruzione e per sua natura perentorio, respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti con ~~sua~~ sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936, XIV.

Concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della Legge del 1925.

~~18~~ ~~Decreto~~ ~~Unico~~ ~~del~~ ~~1934~~

~~III) La terza fase, che si incentra sul testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, ha un prologo che va ricordato.~~

~~Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato (Ottobre 1929) che giudicava avere la Commissione del 1925 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno ricorresse l'equità di proporre nuove di legge per sanare <sup>alcuni</sup> ~~particolari~~ casi di ~~colore~~ ~~che~~ fra i quali quello del Benatti, ed ~~alcuni~~ ~~altre~~ ~~casi~~ ~~che~~ ~~era~~ ~~impugnabile~~ ~~soltanto~~ ~~di~~ ~~non~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~cas~~ ~~su~~ tempestivamente contro la il provvedimento negativo del Ministero, ~~sua~~ ~~potestà~~ ~~mentre~~ e quindi di non poter~~

III Il Testo Unico del 1934 - Nella terza, ~~quarta~~ terza parte, le norme del sottoscritto rinviate si trasportano dal campo amministrativo in quello penale.

Intatti mentre il Benatti, nell'estate del 1934 reiterava le <sup>sue</sup> istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1925, il Sindacato Medico di Santova prendeva l'iniziativa di denunciarlo alla autorità giudiziaria per esecutio abusiva della professione (art. 368 Codice penale). E fu in seguito a quella denuncia del 25 giugno 1934, e al conseguente provvedimento penale, che il sottoscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che va ~~ricordato~~ non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1925 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe l'equità di proporre rimedi di legge per sanare ~~taluni casi~~ la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benatti, il quale, non avendo ricorso tempestivamente contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovarsi

~~giornata~~ della pronunzia del Consiglio di Stato, venne così il disegno di legge N. 1711 presentato ~~alla Camera~~ <sup>dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno</sup> alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva ~~anche a coloro che~~ come il Senato, non avevano impugnato ~~in tempo~~ le conclusioni della Commissione del 1925, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione ~~minister~~ governativa) che "fosse equo ~~e~~ comprendere nel beneficio anche coloro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomati dell'École Dentaire." 77

Quel disegno di legge non ebbe suscitato discussioni appassionante: poche ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. ~~Al Senato~~ ~~venne invece~~ ~~difficile~~ ~~di~~ ~~legiferare~~ <sup>Adopto</sup> ~~super~~ ~~la~~ nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare ~~le~~ ~~risorse~~ in testo unico

le disposizioni legislative in materia san-  
 mitaria, ma altresì la facoltà di  
 modificarle e di integrarle anche in  
 relazione al nuovo ordinamento delle  
 Province e dei Comuni e alle disposizioni  
 del nuovo Codice Penale. Il testo unico  
 delle leggi sanitarie, ~~esposto~~ <sup>approvato</sup> il

27 luglio 1934, ha dunque, come  
 antecedente immediato il disegno di  
 legge del 1933 ~~diretto a~~ <sup>ispirato ad una</sup> ~~sanatoria~~ <sup>equa</sup>  
 sanatoria.

È pertanto naturale che, nelle  
 disposizioni transitorie del nuovo  
 testo unico, gli interessati abbiano subito  
 ricercato se ~~il generoso proposito~~ <sup>il generoso proposito</sup> ~~espresso~~ <sup>espresso</sup>  
~~dal legislatore~~ <sup>del legislatore</sup>

(già fatto manifesto l'anno innanzi)  
 avessero lasciato traccia. E parve  
 a tutti gli esperti <sup>sicura</sup> nella interpretazione  
 delle leggi che l'art. 367 del nuovo testo  
 unico riflettesse esattamente le note  
 intenzioni del Ministero dell'Interno.

~~Da quel momento in poi, e~~  
~~per tutto il tempo, fu~~  
~~letterale della legge. Mentre nel~~  
~~16 ottobre 1934, l'auto~~  
~~del sanatoria e concessa a~~

con questa ~~che~~ ferma convinzione  
 suffragata da motivi validissimi  
 tratti da un'acuta esegesi della  
 legge, il Benatti si accinse a  
 resistere, davanti al giudice  
 penale, all'imputazione di esercizio  
 abusivo della professione, <sup>messaggio</sup>  
 per iniziativa del Sindacato  
 Medico ~~non~~ di Montova.

La interpretazione dell'art. 367  
 del Testo Unico nel senso di una  
 sanatoria per gli autorizzati dalle  
 disposizioni del 1915 trova  
 pieno e ragionato

accogliimento nella sentenza del Pretore di Pevero del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo con sentenza 28 gennaio 1936, ~~con le stesse motivazioni~~ <sup>confermò le motivazioni</sup> ~~del Pretore~~ <sup>con la formula</sup> che il fatto non costituiva reato, ~~secondo il Sen~~

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione ~~giudicando irrevocabilmente~~ <sup>con sentenza n. 617/35</sup> ~~condannò~~

sentenziava il 10 novembre 1932 (con sentenza n. 617/35 che si allega al presente ricorso) che ~~al~~ <sup>al</sup> Senati non poteva imputarsi ~~al~~ <sup>al</sup> l'esercizio abusivo della professione giacché l'art. 367 del Testo Unico delle

leggi sanitarie autorizza alla professione <sup>di Dentista</sup> ~~di Dentista~~ coloro che vi furono già ~~già~~ <sup>già</sup> legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915, ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpretava ~~in~~ <sup>in</sup> maniera irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto <sup>al Direttore del</sup> ~~al~~ Sindacato dei Medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco ~~aggiunto~~ <sup>aggiunto</sup> transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la

stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile 15  
e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza  
del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata. »  
~~esecutoria della professione, etc.~~ Ma il  
Direttorio del Sindacato respinse  
l'istanza con due motivi, per i  
sopra riprodotti, e che, dopo questa  
~~lunga~~ lunga, ma necessaria esposi-  
sione, <sup>il sottogoverno</sup> ~~potrebbe~~ finalmente confu-  
tare e distruggere.

## La sentenza della Corte di Cassazione

Il Sindacato medico mantovano nega  
~~ogni valore~~ che la sentenza della Suprema  
Corte del Regno abbia un valore interpre-  
tativo della legge e affermi un principio  
generale che, applicato al caso Bernatti, ha  
<sup>portato alla</sup> conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel  
primo motivo della sua ~~repulsa~~ repulsa  
scrive: « assoluzione questa che riguarda  
da fatti completamente a se stanti, e la  
frase non ha senso, o se ne hanno  
e assurda e contraria alla verità. »

~~Il fatto~~ <sup>il fatto</sup> il giudice penale si fosse  
limitato ad esaminare se il fatto, o i  
fatti imputati al Bernatti fossero stati  
materialmente compiuti, o se essi  
rivistessero <sup>o meno</sup> il carattere di esercizio  
~~del~~ della professione, ~~di dentista~~ allora  
si potrebbe sostenere - anche in caso

di assoluzione - che quel giudicato non  
 risolve la questione della sua  
 legale autorizzazione all'esercizio <sup>della</sup> profes-  
 sione. Ma qui ~~non basta leggere~~  
~~la sentenza anche senza~~ un profano di  
 materie giuridiche non può trovare  
 difficoltà a riconoscere - alla sola  
 lettura della sentenza - che essa non  
 si indugia affatto ad esaminare « i  
 fatti a se stanti », ma affronta  
 in pieno una questione di principio,  
 cioè a dire l'interpretazione  
 dell'art. 367 del Testo Unico delle  
 leggi sanitarie.

~~Valga~~ Valga <sup>a dimostrazione</sup> per ~~tutto~~ questo brano  
 della sentenza <sup>della</sup> ~~che conferma le~~  
~~due precedenti.~~ ~~La sentenza della~~  
 massima magistratura ~~serena~~

« Deve pertanto concludersi che rettamente  
 « i giudici di merito ritengono che in  
 « forza dell'art. 367 del Testo Unico delle  
 « Leggi Sanitarie, il Senati, essendo  
 « stato abilitato in seguito al Decreto <sup>Legge</sup>  
 « Terenziani del 1915 a favore dei <sup>comuni</sup> ~~comuni~~  
 « di guerra, ed avendo esercitato nel  
 « Regno pubblicamente e notoriamente

17  
« per più anni, dovesse interessarsi tutt'ora  
« abilitato, non ostante che la speciale  
« Commissione istituita dal Decreto-legge  
« del 1925 (che, per giudizio del Consiglio  
« di Stato, ebbe ad esorbitare dai suoi  
« poteri) gli avesse tolto l'abilitazione»

che questa chiara affermazione di  
una norma giuridica, ~~potrebbe~~ <sup>contendere con</sup> un principio  
sopra « fatti a se stanti », ~~effettivo~~  
non può ~~essere~~ <sup>che essere</sup> l'effetto di  
una miopia senza rimedio!.....

Passiamo ora ad esaminare il valore  
e gli effetti giuridici della sentenza  
della Corte di Cassazione.

~~Passando di fronte al giudicato della  
Corte di ~~Cassazione~~, finché ~~il giudice~~  
del merito ~~giudicava~~ interpretava  
la legge e l'applicava secondo la sua  
interpretazione, poteva revocarsi in dubbio  
lo ~~es~~ il valore dell'interpretazione  
stessa. Con ~~se~~, in difetto di ricorso,  
la sentenza del Tribunale di Mantova  
fosse passata in cosa giudicata, ~~potrebbe~~  
essa poteva ~~fare~~ stato nel ~~caso~~  
~~caso~~ caso giudicato, ma non  
impegnare il giudizio futuro di altri~~

È pacifico - e non è il caso di dimostrarlo  
 a questo autorevole Collegio - che la Corte di  
 Cassazione del Regno ha ufficio di inter-  
 pretare e di applicare le leggi. Vera  
 Corte del diritto, essa, \* dopo che i giudici  
 del merito hanno assodato in maniera  
 irrevocabile lo stato di fatto, governa  
 la legge, <sup>si dice</sup> la interpreta e ~~la applica~~ <sup>l'applica</sup>  
~~al~~ ~~caso~~ ~~particolare~~ particolare. In tal modo  
 la legge non è più una spuglia morta  
 che rimane immobile e immutabile  
 negli anni, ma, sotto l'asidua ~~mano~~  
 opera della Corte ~~Suprema~~ Suprema, che la  
 vaglia, la misura, l'interpreta, la adatta,  
~~si~~ la plasma, diventa una cosa  
 viva ~~essente~~ che segue il ritmo e  
 le trasformazioni della <sup>vita sociale</sup> ~~vita sociale~~.

È naturalmente in questa interpretazione  
 della legge - che è il compito <sup>più alto</sup>  
 della Corte del diritto - il magistrato <sup>deve rimanere</sup>  
<sup>perfettamente</sup> libero del suo giudizio. Egli, ~~non ha~~  
~~altro limite che l'interpretazione~~ <sup>autentica</sup>  
 del potere legislativo ~~che~~  
 seguito ~~i dettami~~ <sup>dopo aver</sup> interpretato ~~la~~  
~~seguito~~ seguito nell'interpretazione ~~della~~  
 legislativa <sup>legge</sup> canoni fissati nell'articolo terzo  
 delle Preleggi, non ~~ha~~ deve avere altra  
 preoccupazione, neppure quella di

conoscere esattamente l'intenzione del  
legislatore. Scriveva giustamente il  
Mortara nel suo insigne trattato: « Il  
« magistrato, interprete della volontà  
« del legislatore, si trova posto in una  
« condizione ben eccezionale; ciò che egli  
« pronuncia è senz'altro ciò che si deve  
« ritenere voluto dal legislatore. Non importa  
« se, chiamato a determinare la <sup>norma</sup>  
« regolatrice di un particolare rapporto  
« il giudice ne dichiarerà una <sup>effettiva</sup>  
« mente diversa da quella che il legislatore  
« aveva per esso destinata; non importa  
« se, allo scopo di pesare il <sup>prezioso</sup>  
« contenuto nella ~~formula~~ della legge  
« egli ne manifesterà uno che non  
« fu mai nella mente dei suoi <sup>compi-</sup>  
« letori. La necessità di distinguere  
« e separare l'esercizio delle funzioni  
« di sovranità nel sistema politico  
« dello Stato moderno, rende sovrano  
« il giudice nella applicazione della  
« legge: » (Vol. I, pag. 13)

Di fronte a questi concetti, che sono  
ormai sostanza del nostro ~~poter giudiziario~~  
~~del diritto ordinamento giudiziario~~  
si deve dare alla sentenza della  
Corte di Cassazione ~~la stessa forza~~

professione od autoritativa si appretterebbe  
 ad assolverlo con la formula piena  
 che il fatto non costituisce reato, e  
 allora il divieto di esercitare la  
 professione <sup>che cosa diventerebbe,</sup>  
 divieto senza sanzioni; una grida senza  
 efficacia; una siepe metaforica  
 senza gemdanni. C'è una cosa ingom-  
 brante e ~~vana~~, che occorrerebbe sparzar-  
 via rapidamente per la serietà e  
 per la logica.

Immaginiamo, per <sup>solo</sup> un momento,  
 che la repulsa del Sindacato mantovano  
~~deve~~ trovasse conferma, e che  
 il divieto di esercitare la professione  
 fosse rinnovato ~~al Senato~~ <sup>questa volta autoritativamente,</sup>  
 al Senato. Si ~~avrebbe così~~ <sup>verificherebbe così</sup> l'ipotesi  
 che il Procuratore del Re di Mantova  
 affacciava nel suo ricorso, <sup>col confessato proposito</sup>  
~~fine~~ di trattenere la Corte di Cassazione  
 dalla sua pronunzia favorevole  
 all'assoluzione. « Si avrebbe di conseguenza  
 - scriveva il Procuratore del Re di Mantova -  
 la anormale e paradossale situazione  
 di un professionista abusivo, che  
 ad ogni contestazione di reato, <sup>che</sup>  
 rebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà

dirsi della (capazione) che non ha risolto  
una questione specifica in fatto  
determinato, ma una questione  
essenziale di principio, da potersi invo-  
care in tutti i casi simili, »

Il detto Collegio è troppo sollecito della serietà  
della nostra vita pubblica e troppo  
preoccupato di non turbarla con esempi  
che sarebbero deleteri; e per consentire  
a creare la figura di un professio-  
nista abusivo che nessun giudice del  
Regno potrebbe ~~per~~ punire. ~~che~~

La sentenza del Consiglio  
di Stato

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico  
mantovano ha respinta la domanda del  
l'attuale ricorrente è questo: «<sup>posteriormente</sup> ai fatti considerati nella sentenza della Corte di  
Cassazione, » ~~vi~~ vi è la decisione della  
Quarta Sezione del Consiglio di Stato che  
~~conferma~~ « respinge il ricorso <sup>Bonatti</sup> contro  
il Ministero dell'Interno per l'annullamento  
dei provvedimenti ministeriali che gli im-  
biscono l'esercizio professionale. »

Intanto ~~conferma~~ <sup>ci si</sup> ~~che~~ <sup>leviamo via</sup> quel «<sup>posteriormente</sup> ~~posteriormente~~ <sup>indurre, con ambiguità di parola</sup> ~~posteriormente~~ <sup>»</sup> ~~il~~ <sup>invece</sup> ~~il~~ <sup>dotto</sup> ~~il~~ <sup>al sospetto</sup> ~~il~~ <sup>»</sup>  
insidiosamente per far credere  
che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato

costituisce una fase nuova e successiva  
a quella che si è conclusa con la  
sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento  
amministrativo e il procedimento  
penale hanno camminato parallelamente.

E nei primi mesi del 1935 che il Benatti  
ricorre al Consiglio di Stato contro i  
provvedimenti negativi del Ministero, ed  
è proprio in questo tempo (4 febbraio  
1935) che affronta il primo giudizio  
penale. Ma i due procedimenti cammina-  
no con passo diverso. Il ricorso  
al Consiglio di Stato si conclude con  
la sentenza definitiva del 28 gennaio-3 mar-  
zo 1936, mentre l'azione penale, dovendo  
percorrere i tre gradi, si chiude definiti-  
vamente con la sentenza della Corte  
di Cassazione pronunciata il 10 novembre  
1936 X IV. Dunque la sentenza del  
Consiglio di Stato ha preceduto la  
sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttore  
del Sindacato medico mantovano con la  
sua invocazione alla sentenza del Consi-  
glio di Stato, quasi per metterla in  
della Corte di Cassazione. Intende forse  
~~di far vedere che un giudizio~~  
di distruggere

~~forse distinguere il giudicato della Corte~~  
~~con quello dell'altro un giudicato con l'altro?~~  
 O, comunque, ~~il~~ interviene di creare  
 un contrasto, una incompatibilità  
 fra l'una e l'altra sentenza? ~~Però, l'altro~~  
~~però, l'altro, forse, l'altro, l'altro, l'altro~~  
~~conflicto di giurisdizione? con l'altro, l'altro~~  
~~conflicto di giurisdizione e di competenza e di procedura~~

Per fortuna la ~~sentenza~~ <sup>promulgazione</sup> del Consiglio  
 di Stato è tale, che basta <sup>ricordarla</sup> ~~ricordarla~~  
 per ~~distinguere~~ <sup>ad arte</sup> fugare le nubi che si  
 vogliono addensare.

~~Il 1924 forse abbiamo avuto~~  
~~l'istituto precisiore, quale era? la ragione~~  
~~del contenzioso. La Corte ha deciso di~~  
~~escludere dal beneficio della legge~~  
~~21 marzo 1923, ~~però, negli anni~~~~  
~~precedenti, fecero ritorno ~~al~~~~  
~~al 1931, l'istituto al Ministero per essere~~  
~~esaminati e riesaminati (i casi erano~~  
~~molteplici e diversi) da quella speciale~~  
~~Commissione che la legge aveva istituita~~  
~~e che nel 1923 aveva per sentenza del~~  
~~Consiglio di Stato esorbitato dai suoi~~  
~~poteri. Al Ministro per l'Interno, con-~~  
~~venuto che si poteva disubbidire della~~  
~~legge del 1923 avveniva ~~rispetto~~~~  
~~averlo detto entro un ~~termine~~ <sup>prescritto</sup>~~  
~~me fatto domanda~~

Come ~~allora~~<sup>si è</sup> narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 27 marzo 1923 potevano essere accolte, oppure se dovevasi confermare il divieto del Ministero ~~del~~ Interno che le aveva considerate fuori termine. Il Consiglio di Stato, con due <sup>interlocutoria</sup> sentenze la prima del 13 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale, la seconda definitiva del 28 gennaio 1936, ~~decise~~<sup>stabilì</sup> che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 ~~non erano state~~<sup>erano state</sup> ~~giustamente respinte~~<sup>erano state respinte</sup>.

Innanzitutto il giuricatu del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà ~~del~~<sup>del</sup> termine ~~stabilito~~<sup>prescritto</sup> dalla legge del 1923, la seconda interpretata <sup>in</sup> un articolo del Testo Unico del 1934. ~~Già~~<sup>È</sup> il caso

di ripetere il voto verso: uno era  
padovano e l'altro laico.

Del resto questa questione è stata  
posta e risolta davanti la Corte di  
Bassano. Nel suo ricorso ~~per~~ alla  
Suprema Corte, il Procuratore del Re di  
Mantova ~~aveva~~ si era doluto che il  
giudice di merito non avesse sospeso il  
procedimento penale in attesa ~~della~~ della  
~~giudicata~~ del pronunzia del Consiglio  
di Stato. ~~che si sapeva in corso~~  
Ma fu facile ribattere che tale  
sospensione - del resto soltanto ~~per~~ facoltativa  
e lasciata al prudente ~~arbitrio~~ criterio del  
giudice di merito - non ~~potrebbe~~ aveva  
base logica giacché si trattava di  
questione diversa, la cui soluzione  
<sup>da parte del Consiglio di Stato</sup> non poteva avere influenza <sup>alcuna</sup> sulla  
interpretazione dell'art. 367 del Testo  
Unico. ~~La legge~~ Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro  
« cui il Benatti era insorto (col suo ricorso  
« al Consiglio di Stato) era semplicemente  
« il diniego di rimetterlo in termini per  
« conseguire l'abilitazione ai sensi del  
« decreto del 1425, e non già il diniego di  
« abilitazione ai sensi dell'art. 367 Testo

« Unico del 1934. Ne consegue che il Tribunale  
 « non avrebbe potuto valersi della facoltà  
 « di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo  
 « la ~~sentenza~~ decisione del Consiglio di  
 « Stato su questione affatto diversa. »

È proprio da deplorare che la Corte di  
 Cassazione avesse sott'occhio la sentenza  
 interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile  
 1935, e non quella definitiva del  
 28 gennaio - 3 marzo 1936, giacché in quest'ultima  
 avrebbe trovato <sup>altri</sup> nuovi argomenti ~~per~~ <sup>la</sup>  
~~ribatte~~ ~~la~~ a conforto della sua  
 vittoriosa risposta. Ci si permetta  
 pertanto di completare, con la sentenza  
 definitiva <sup>del Consiglio di Stato</sup> questa, del resto facile ed  
 evidente dimostrazione della ~~la~~ sostanziale  
 differenza ~~de~~ ~~fra~~ ~~le~~ ~~due~~ ~~sentenze~~  
 a cui si riferiscono ~~le~~ ~~due~~ ~~sentenze~~  
 della ~~magistrato~~ ~~amministrativa~~  
~~giustizia~~ ~~e~~  
 della ~~fra~~ la questione sottoposta  
 al giudice amministrativo e quella  
 sottoposta al giudice penale.

~~Quindi~~ ~~la~~ Nelle memorie presentate al  
 Consiglio di Stato dai vari ricorrenti ~~contro~~

il ~~senza~~ taluno ~~che~~ ~~accennando~~ alla ~~è~~ interpretazione dell'art. 363 del Testo Unico delle leggi sanitarie, <sup>nel senso ormai noto</sup> ~~che, ~~nelle~~ ~~un~~ ~~del~~ ~~giudizio~~, ~~era~~ ~~stato~~ ~~giudicato~~~~ per avvalorare con l'opportunità di riaprire l'esame sull'istanza <sup>terdive</sup> degli esclusi ~~dalla~~ dai benefici della legge del 1923. E il Consiglio di Stato, con ~~la~~ <sup>la</sup> ~~deliberazione~~ <sup>deliberazione</sup> volle ~~per~~ esaminare, anche <sup>scrupolosamente</sup> ~~per~~ ~~queste~~ ~~tesi~~ questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 363 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le <sup>parole</sup> ~~parole~~ del magistrato amministrativo:

« Che se sia di tale interpretazione, il  
 « Collegio deve ritenere che le ~~debite~~  
 « ragioni eccedono i limiti segnati dall'og-  
 « getto ~~dell'oggetto~~ dei ricorsi di che trattasi.  
 « Con questi gli interessati hanno impu-  
 « gnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha considerate tardive le doman-  
 « de da essi presentate per ottenere l'au-  
 « torizzazione all'esercizio definitivo in base  
 « al disposto della legge del 1923. Se essi credono  
 « di avere diritto all'esercizio professionale,  
 « sia in base al disposto del Testo Unico  
 « delle leggi sanitarie, sia, eventualmente, in  
 « base ad altre disposizioni, debbono provvedere  
 « innanzi tutto in via amministrativa, a  
 « chiedere il riconoscimento dell'assunto <sup>by</sup>  
 « diritto, e per siffatti titoli, all'autorità

« competente, salva la facoltà di produrre  
 « ricorso giurisdizionale contro il prov-  
 « vedimento che l'Amministrazione  
 « sarà per emettere. »

¶ Dunque nella stessa sentenza del Consiglio  
 di Stato si riconosce - con una chiarezza che  
 non potrebbe esser maggiore - che la inter-  
 pretazione dell'art. 367 del Testo Unico, ~~oggetto~~  
~~della sentenza della Corte di Cassazione~~ non poteva  
 fare oggetto ~~dell'esame~~ ~~della~~ ~~questione~~  
~~del suo~~ ~~risoluzione~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~ora~~  
 risolta della Corte di Cassazione non è  
 mai stata pregiudicata da pronunzie ~~della~~  
~~giurisdizione~~ amministrativa.

¶ E qui si consenta all'attuale ricorrente di  
 richiamare l'attenzione di cotesto Ecc. Collegio  
 sulla ~~lodevole~~ ~~prudenza~~ ~~prudenza~~ con quel Consiglio  
 di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione  
 ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola  
~~travolge~~ ~~o~~ ~~esprime~~ ~~un~~ ~~dissenso~~ ~~o~~ ~~una~~ ~~critica~~  
 a tale tesi che è riservata ~~per~~ ~~se~~ ~~non~~ ~~pre~~ ~~giudizio~~  
 alcuno, ad ~~eventuale~~ ~~giudizio~~ ~~senza~~ ~~pre~~ ~~giudizio~~  
 tesi pare ~~non~~ ~~essere~~ ~~mai~~ ~~mai~~ ai giudici così meritevole  
 di esame, che essi stessi suggeriscono la  
 procedura per portarla in discussione. ~~Per~~  
 vedano gli ~~interessati~~ ~~interessati~~ - essi dicono e scrivono  
 a chiedere il ricorso ~~in~~ ~~virtù~~ ~~del~~ ~~Testo~~ ~~Unico~~, e  
 qualora si incontrino in un diniego,  
 facciano ricorso giurisdizionale contro il  
 diniego stesso.

¶ In verità il ricorrente non avrebbe

esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e forse per volontà <sup>non sua</sup> ~~sua~~, ma del Sindacato Medico mantovano) il procedimento penale ~~già concluso con una~~ dove la interpretazione dell'art. 167 <sup>2.°</sup> favorevole all'imputato aveva ~~già ottenuto~~ ottenuto il ~~consenso dei~~ <sup>consenso dei</sup> giudici di merito. Successivamente la Corte ~~del~~ <sup>di diritto</sup> ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Non era e più possibile adottare la via ~~adotta~~ <sup>definitiva</sup> indicata. ~~Di fronte a~~ Di fronte a giudicato <sup>definitivo</sup> della magistratura ordinaria, pienamente competente a giudicare, ~~potrebbe la legge~~ <sup>potrebbe la legge</sup> un nuovo <sup>pronuncia</sup> ~~giudizio~~ di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe ~~un~~ <sup>un</sup> conflitto di giurisdizioni. ~~che~~

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che questa Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova e ordinare la iscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

+ + +

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ~~per~~ ricordare la situazione di fatto di cui finisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

al Consiglio di Stato

31

Quando egli ricorse contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che ~~decretava~~ ~~non~~ non accoglieva la sua istanza ~~per~~ ~~terminare~~ <sup>dichiarata fuori</sup> e gli impediva l'esercizio della professione, egli chiese all' <sup>alt</sup> ~~alt~~ ~~consesso~~ la sospensione del provvedimento. È infatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, ~~ordinando~~ ~~ordinando~~ ordinando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Martona il 31 maggio 1935.

~~Intervenendo~~ Si pubblicò più tardi, e precisamente il 3 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale respinti i ricorsi, revocava le proprie pronunce di sospensione dei provvedimenti impugnati. Ferma che la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse ~~effettuata~~ <sup>effettuata</sup> dall'autorità amministrativa, alla quale per tanto spettava ~~il~~ <sup>il</sup> ~~incarico~~ <sup>incarico</sup> di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni ~~si~~ rendendosi conto che il Serbati, già <sup>allora</sup> assolto dai giudici di merito attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non giustificò mai la sentenza per cui il sottoscritto fu <sup>invece</sup> (sottoscriva) della sospensione ordinata il 15 aprile 1955.

La diffida gattagli dal Sindacato medico <sup>di astenersi dalla professione di infermiere. (disposizione di)</sup> mantovano <sup>nessuna legge dà al sindacato</sup> questo potere <sup>di modificare lo stato di fatto operatori legittimamente</sup> in esso non sostituirsi all'autorità amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della propria sentenza.

Lui poi, ~~dopo quanto l'attuale <sup>ricorrente</sup>~~ ~~ha avuto l'onore di esporre~~ ~~in~~ ~~quel~~ ~~grave~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~quello~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~causato~~ ~~il~~ ~~contrasto~~ ~~fra~~ ~~la~~ ~~pretesa~~ ~~abusiva~~ ~~(e~~ ~~la~~ ~~sua~~ ~~impunità~~ ~~assoluta~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~l'attuale~~ ~~ricorrente~~ ~~ha~~ ~~avuto~~ ~~l'onore~~ ~~di~~ ~~parlare~~ ~~più~~ ~~sopra~~ ~~La~~ ~~diffida~~ ~~del~~ ~~Sindacato~~ ~~medico~~ ~~mantovano~~ ~~è~~ ~~senza~~ ~~sanzione~~ ~~e~~ ~~non~~ ~~potrebbe~~ ~~produrre~~ ~~ove~~ ~~fosse~~ ~~man-~~ ~~tenuta~~ ~~che~~ ~~una~~ ~~discredito~~ ~~pericoloso~~ ~~per~~ ~~l'autorità~~ ~~degli~~ ~~organi~~ ~~sindacali~~ ~~che~~ ~~debbono~~ ~~invece~~ ~~rimanere~~ ~~integri~~ ~~e~~ ~~rispettati.~~ ~~La~~ ~~diffida~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~collegio~~ ~~diffida~~ ~~che~~ ~~ta~~

Ricorso e  
Documenti

presentati da Luigi Benatti  
alla Commissione ~~Centrale~~ per le Professioni  
il 15 marzo 1937 XV

- 1° - Ricorso di Luigi Benatti ~~con~~ con in calce  
~~le relazioni di~~ ~~la notifica~~ ~~in data~~  
delle copie ~~la notificazione~~ ~~eseguita~~ ~~il 21 marzo 1937 XV~~  
a S.E. il Prefetto di Mantova e al Procuratore  
del Re presso il Tribunale di Mantova -
- 2 - ~~Sentenza~~ Delibera impugnata del Sindacato Medico di Mantova
- 3 - Bolletta di esequito pagamento della tassa per l'iscrizione al sindacato
- 4 - Copia autentica della Sentenza della Corte di Cassazione 10 marzo 36
- 5 - Certificato del Podestà di Ostiglia che attesta la registrazione  
del diploma estero e l'esercizio pubblico e notorio dell'odontoiatria
- 6 - ~~Certificato~~ ~~di~~ ~~nascita~~
- 7 - Certificato di cittadinanza italiana -
- 8 - Certificato di residenza nel Comune di Ostiglia -
- 9 - Certificato penale
- 10 - Certificato di buona condotta morale, sociale, politica
- 11 - Certificato di godimento dei diritti civili e politici -
- 12 - Certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista -

inseguito il  
15 marzo 37

al cor. Virginio Bassi

Roma (15. 20)



Assegno L. ....

N. **2447**

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ....

Espresso L. ....

Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

A. S. E. il Presidente  
della Corte di Cassazione,


Il sottoscritto nell'interesse  
del suo patrocinato, ~~il~~ sig. Luigi  
Benatti, ~~chiede~~ ~~si~~ ~~che~~ ~~l'autorità~~  
fa istanza per ottenere  
due copie autenti che della sentenza  
resa dalla Corte Cassazione Penale  
nell'udienza pubblica del 10 nov.  
1936, <sup>XV</sup>, e ~~si~~ portante il n. 675

Tali copie della  
sentenza, che respinge il  
ricorso prodotto dal P. M. di Mantova  
contro il Luigi Benatti debbono  
servire ~~ad~~ a quest'ultimo per  
regolare la sua posizione profes-  
sionale ~~nel~~ presso ~~il~~ ~~Giudicato~~

gli Ordini sanitari locali e  
~~accordo~~ presso la Direzione  
Generale di Sanità.

Con alto ossequio  
dev.

Roma, 12 gennaio 1916

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned in the lower right quadrant of the page.

Spese

Copia sentenza in carta libera  
preparata dalla Cancelleria  
della Corte - - - - - L. 15

Tre copie in carta libera di  
detta sentenza (11 gennaio 1937) L. 24

Istanza alla Presidenza della  
Corte di Casazione per ottenere  
due copie autentiche (12-gen. 37) 6

Per copie autentica

L. 80.20

Seconda copia autentica

125.20

80.70

---

205,40

Spedito il conto  
(con la copia autentica)

il 16 feb. 1937

Inviato e saldato il  
conto il 19 febbraio 37

Corte di Cassazione del Regno  
Terza Sezione Penale

In difesa di

Benatti Luigi patrocinato dall'avv.

S. G. il Cavaliere Ivanoe Bonomi, presso  
il quale è domiciliato in Piazza della  
Libertà 4; Roma;

contro il ricorso del

P. M. di Mantova ~~che~~ ricorrente contro

la sentenza ~~4 febbraio~~ 28 gennaio 1936 del  
Tribunale di Mantova, che confermava  
in sede di appello la sentenza 4 febbraio 1925  
del Pretore di Revere, assolvente Luigi Benatti  
dall'imputazione di esercizio abusivo della  
professione di odontoiatra perché il fatto  
non costituiva reato

Posizione giuridica del <sup>Benatti</sup> resistente

Per intendere con esattezza le ragioni per le quali la Pretura di Fevere prima, e il Tribunale di Mantova dopo, hanno con ardente mente ~~accolta~~ <sup>assolto per insistenza di reato il Benatti,</sup> ~~la tesi dell' <sup>avuto</sup> ~~avuto~~ <sup>resistente</sup> ~~resistente~~~~ <sup>Luigi Benatti,</sup> è necessario, non una ~~elencazione~~ <sup>elencazione</sup> delle leggi che regolano l'esercizio dell'odontoiatria, ma un'esposizione del caso del Benatti in relazione alle leggi antiche e recenti che regolano la predetta materia.

Il Benatti ~~di Sestiglia (prov. Andalus)~~ aveva ottenuto un diploma estero, e precisamente <sup>il diploma francese dell'École Dentaire,</sup> ~~francese~~ per l'esercizio della ~~professione~~ professione odontoiatrica.

~~Quando~~ Dichiarata la guerra, il Governo italiano, per favorire il <sup>rimpatrio</sup> rimpatrio dei sanitari che si trovavano all'estero, emanò il Decreto Surogatorio n. 1511 del 22 agosto 1915 che così dispone con l'articolo terzo:

« È concesso ai cittadini italiani e rimpatriati o rifugiati nel Regno

« in occasione e in conseguenza della  
« guerra, muniti di diplomi esteri,  
« per l'esercizio di professioni sanitarie  
« di esercitare nel Regno la professione  
« cui sono abilitati dai relativi di-  
« plomi »

« Il godimento di questa concessione  
« è subordinato alle prove da farsi  
« dagli interessati della qualità di «itta-  
« dino italiano e di rimpatriato o  
« rifugiato in conseguenza e in occasione  
« della guerra, e alla preventiva registrazione  
« del diploma a norma dell'art. 65  
« del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901 »

Il Benati,  <sup>cittadinno italiano e</sup> rimpatriato in  
conseguenza della guerra, provvede  
subito a far valere il suo  
diploma estero ~~con~~ di volontaria  
e facendolo registrare, ~~il~~  
al Municipio di Ostiglia, dove esercita  
~~in~~ la sua professione,  
regolarmente.

~~del 1923~~ ~~notarato~~ \*

Ma nel 1923, ~~il governo~~ ~~non~~ ~~poté~~ ~~conservare~~ ~~le~~ ~~autorizzazioni~~ ~~del~~ ~~1915~~, ~~che~~ ~~avevano~~ ~~avuto~~ ~~un~~ ~~carattere~~ ~~di~~ ~~eccezionalità~~ ~~si~~ ~~manifestò~~ ~~un~~ ~~D. L. 22~~ ~~marzo~~ ~~1923~~ ~~n. 795~~, ~~col~~ ~~quale~~ ~~tutti~~ ~~coloro~~ ~~che~~, ~~prima~~ ~~di~~ ~~essere~~ ~~pubblicamente~~ ~~e~~ ~~notoriamente~~ ~~esercitata~~ ~~la~~ ~~loro~~ ~~professione~~ ~~in~~ ~~Italia~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~dei~~ ~~disposizioni~~ ~~del~~ ~~1915~~, ~~potevano~~ ~~essere~~ ~~definitivamente~~ ~~abilitati~~ ~~autorizzati~~ ~~a~~ ~~continuare~~ ~~il~~ ~~loro~~ ~~esercizio~~. ~~L'~~ ~~autorizzazione~~ ~~sarebbe~~ ~~stata~~ ~~concessa~~ ~~dal~~ ~~Ministero~~ ~~dell'~~ ~~Interno~~ ~~che~~ ~~avrebbe~~ ~~consultato~~ ~~una~~ ~~speciale~~ ~~Commissione~~, ~~che~~ ~~aveva~~ ~~professato~~ ~~notoriamente~~ ~~e~~ ~~pubblicamente~~ ~~la~~ ~~sua~~ ~~professione~~ ~~in~~ ~~Italia~~ ~~(richiesto~~ ~~dalla~~ ~~nuova~~ ~~disposizione)~~

Per chiarire esattamente il tenore del dibattuto  
non seguiranno il ricorso del Procuratore del  
Re di Mantova nella sua esposizione di  
tutte le leggi e decreti

presente istanza al Ministero<sup>5</sup>  
del Interno. Ma la Commissione  
nominata dal Ministero non si  
limitò ad esaminare la validità  
formale dei diplomi esteri, ma  
volle pronunciarsi anche sul loro  
valore intrinseco, e quindi alcuni  
ne ~~non~~ ammise altri ne respin-  
se. Tra questi ~~era~~ <sup>era</sup> il diploma <sup>respinto</sup>  
francese <sup>dell'École Dentaire</sup> del Benatti; che non  
potè conseguire con l'autorità  
giure definitiva.

I colleghi del Benatti, ~~che~~ ritenendo  
che la Commissione, giudicando  
sul valore intrinseco dei diplomi,  
avesse esorbitato dal suo compito  
e ~~manifestato~~ <sup>alterato</sup> di strapazzo  
le chiare disposizioni della legge,  
rivissero al Consiglio di Stato  
riarse, invece, il Benatti, non  
per scarsa fiducia nella sua causa  
ma per un deplorabile controttempo  
del suo legale.

Il Consiglio di Stato esaminò la tesi  
prospettata dai ricorrenti, e con  
decisione 4-25 ottobre 1929 ~~la~~  
~~ritenne valida e definitiva~~, ritenne che la  
Commissione non avesse poteri di per  
apprezzare il valore intrinseco  
dei prodotti diplomati di studio,  
che solo potesse vagliarne la validità  
formale, ~~ed accertarne~~ ~~aveva luogo~~ ~~mediante~~  
la prescritta registrazione ~~di essi~~  
a termini del regolamento generale  
di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato,  
comparando la disposizione del  
1915 con quella successiva del  
1925, osserva che la seconda non  
conteneva alcuna innovazione circa  
il requisito del possesso del diploma  
estero, ma aggiungeva soltanto  
il nuovo requisito dell'esercizio pub-  
blico e autorizzato della professione  
in Italia.

Di questa decisione si giovarono

i provvedimenti, ma non pote  
giocarsi il Benetti e pochi altri  
che come lui non avevano  
tempestivamente ricorso al Consiglio  
di Stato.

Il Ministero dell'Interno però  
non tardò ~~ad~~ <sup>incominciare</sup> ad appropria  
zare - con ~~un~~ <sup>encomiabile</sup> sentimento di equità -  
la nuova situazione in  
cui venivano a trovarsi i giudici  
ordinari, respinti da una  
Cassazione che aveva - per  
chiaro giudizio della massima  
magistratura amministrativa -  
esorbitato dal suo potere, e  
~~che~~ dall'altra parte, non in  
grado di giovare di quel ~~giudizio~~  
~~permane~~ per ottenere <sup>la conseguente</sup> riparazione.

È il Ministero, con l'alta approvazione  
del Capo del Governo, Ministero  
dell'Interno (che presenta il progetto

al Parlamento) ~~propose~~ <sup>propose</sup> una ~~sintesi~~  
~~maggiore~~ norma legislativa per la  
 quale (art. 1 del ~~progetto~~ disegno di  
 legge presentato col n. 1711 alla Camera  
 dei Deputati il 25 aprile 1957 Anno XI)  
 coloro che erano stati autorizzati  
~~nel~~ ai sensi del Decreto Luogotenenziale  
 15 agosto 1945, e ~~che~~ non  
~~sono~~ <sup>sono</sup> stati definitivamente autorizzati  
~~dal~~ ai sensi del ~~su~~ <sup>su</sup> ~~re~~ <sup>re</sup> ~~fer~~ <sup>fer</sup> ~~ma~~ <sup>ma</sup>  
 decreto 22 marzo 1925 ~~potrebbero~~  
 sarebbero stati <sup>egualmente presi in condizione di</sup> ~~autorizzati~~ a conti-  
 nuare il loro esercizio.

E la relazione presentata <sup>al Parlamento</sup> dal  
 Capo del Governo, proponente il  
 provvedimento, <sup>così giustificata</sup> <sup>di equa ripartizione</sup>  
 quella disposizione <sup>che</sup> avrebbe  
 risolto il caso Bernath;

« Una ~~categoria~~ <sup>categoria</sup> riguarda quei  
 « deputati ~~impatriati~~ <sup>impatriati</sup> a causa  
 « della guerra ai quali venne concessa

« ai sensi del Decreto Proquaterupiale  
« ~~del~~ 22 agosto 1915 l'autorizzazione  
« provvisoria ad esercitare la propria  
« professione e che non cessarono  
« l'autorizzazione definitiva ai  
« termini del R. Decreto-legge 23 marzo 1925.  
« In seguito all'interpretazione  
« letterale data dal Consiglio di Stato alle  
« disposizioni ~~date~~ contenute nei citati  
« decreti in occasione dei ricorsi pre-  
« sentati dagli interessati, molti dentisti  
« che, secondo lo spirito della legge  
« non avrebbero potuto beneficiare  
« delle disposizioni medesime, ottennero  
« tuttavia, l'autorizzazione definitiva.  
« Rimane, quindi, escluso dalla comma-  
« lida del titolo provvisorio un esiguo  
« numero di dentisti i quali, meno  
« accorti, non impugnarono il pro-  
« vedimento negativo del Ministero.  
« È sembrato, quindi, egro cum prendere

10  
« nel presente provvedimento legislativo  
« anche costoro fra i quali è opportuno  
« rilevare sono alcuni che, ove fossero  
« rimasti all'estero, avrebbero ottenuta  
« la legalizzazione dei propri titoli in  
« conseguenza, come, infatti, è avvenuto  
« in Francia, per i diplomi dell'École  
« dentaire. »

Dunque l'intenzione del Capo del Governo, nel proporre quel disegno di legge, era chiarissima. Coloro che avevano conseguito una abilitazione ~~di~~ <sup>in</sup> con diploma estero (e, nel <sup>nostro</sup> caso, proprio dell'École dentaire) sarebbero stati ammessi al conseguimento dell'~~la~~ autorizzazione definitiva <sup>di</sup> abilitazione legalmente conseguita <sup>di</sup> in virtù delle disposizioni di guerra del 1915 e l'esercizio pubblico e <sup>autorizzato</sup> ~~autorizzato~~ sarebbero stati

elementi sufficienti per riparare  
 la rigidità <sup>cessiva</sup> ~~essenziale~~  
 della Commissione, che esorbitando  
 dai suoi poteri (come ha detto il  
 Consiglio di Stato) volle sofisticare  
 sul diploma d'una scuola francese  
 che, come la relazione ministeriale  
 riconosce, è ormai titolo  
 legittimo <sup>in tutta la</sup> Francia.

Senonche mentre il Bernetti  
~~si~~ ~~affermava~~ che quel disegno di  
 legge diventasse norma legislativa  
 il governo ~~preferiva una diversa~~  
~~via~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~procedere~~  
~~giude~~ ~~di~~ ~~modo~~ ~~di~~ ~~risolvere~~  
~~dimettere~~ ~~come~~ ~~si~~ ~~proponeva~~ ~~col~~ ~~dirigere~~ ~~di~~ ~~legge~~  
 alcuni <sup>singoli</sup> casi ~~come~~ ~~si~~ ~~proponeva~~ ~~col~~ ~~dirigere~~ ~~di~~ ~~legge~~  
 25 aprile 1933, esso chiese ~~di~~ ~~ottenere~~  
~~nel~~ ~~valersi~~ ~~della~~ ~~facoltà~~ ~~conceduta~~  
~~di~~ ~~racogliere~~ ~~e~~ ~~ordinare~~  
 le molte e sparse disposizioni  
 di carattere sommarie in un

~~esso chiese~~ al Parlamento ed ~~ottenne~~  
con la legge 6 luglio 1935 <sup>Anno XI</sup> N. 947, i  
poteri legislativi in materia sanita-  
ria. ~~Ed è in virtù di questi~~  
~~poteri delegati~~ <sup>così</sup> che il governo  
provvide a raccogliere e a  
coordinare le molte e sparse  
disposizioni di carattere sanitario  
in un testo unico, nel quale  
~~in~~ pote introdurre, per effetto  
dei <sup>poteri</sup> ~~poteri~~ delegati per  
la ricordata legge, sostanziali  
innovazioni, specialmente in  
materia di concorsi e in tutti  
quei casi in cui l'esperienza  
suggeriva disposizioni nuove.  
Per tal modo si è giunti  
al testo unico

~~Testo unico del nome con il testo~~  
 delle leggi sanitarie, approvate con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, che, nelle sue disposizioni transitorie, e precisamente sul principio dell'art. 367, disponeva così:

« Sono ~~abilitati~~ autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesidenteria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo;

« a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1922, n. 1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesidenteria;

con questa disposizione <sup>transitoria</sup> secondo il consueto giudizio del primo e del secondo giudice, il legislatore ha

voluto,

In maniera generale ~~costituita~~  
risolvere <sup>i pochi</sup> i casi che si era proposto  
~~di risolvere~~ con di variare con la  
già ricordata ~~e~~ proposta di legge.  
Denatti, infatti, già legalmente  
abilitato in virtù delle disposizioni  
del 1915, e già pubblicamente  
e notoriamente esercitante la  
professione, può continuare  
a svolgerla, giacché la nuova  
disposizione del testo unico per  
di legale abilitazione senza  
distinguere fra ~~le~~ quelle, ~~che~~  
chiamiamo così, eccezionali del  
1915, e quelle definitive del  
1925.

Contro questo concorde giudizio  
è insorto il P. M. del Tribunale  
di Mantova, col ricorso che qui  
si appugna.



Gregorio Pumarín,

opportuno, <sup>modificando</sup> ~~invece~~ disposizioni <sup>antiche</sup> e introduzione delle nuove. E di tale facoltà fece legittimamente ~~l'uso~~ largo uso.

~~Quindi~~ Esaminiamo ora ~~la portata della~~ l'art. 36<sup>o</sup> del r. decreto Ceste Unico, articolo inserito nelle disposizioni transitorie, cioè in quelle che hanno carattere di sanatoria.

Dicono concordi i giudici di primo e di secondo grado; quell'articolo, ~~consulterebbe~~ ~~di~~ ~~fabbricati~~ l'autorizzazione ad esercitare l'attività ~~di~~ ~~fabbricati~~ ~~di~~ ~~fabbricati~~ a coloro che sono stati legamente abilitati da disposizioni anteriori al 1924, risolve favorevolmente il caso Benatti. Poiché il Benatti è stato abilitato <sup>in virtù</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> legge legislativa del 1915, quale rimpatriato di guerra, esso ha diritto di esserlo ancora, anche se la speciale Commissione istituita dalle disposizioni del 1925 (Commissione, si noti, che ha, per giudizio del Consiglio di Stato esorbitato dai suoi poteri) gli ha tolto quell'abilitazione. Insomma chi è stato abilitato in virtù di una delle molte disposizioni anteriori al 1924 deve considerarsi ancora abilitato <sup>in virtù</sup> ~~in~~ <sup>della</sup> ~~delle~~ <sup>nuova</sup> disposizioni ~~beni~~ <sup>ampiamente</sup> ~~per~~ <sup>sanatrice</sup> del Ceste Unico.

Dice invece, il ricorrente: l'articolo invocato del Ceste Unico non consente ~~invece~~ tale interpretazione; esso ~~consente~~ <sup>consente</sup> di mantenere l'abilitazione soltanto a quelli che, in virtù delle combinate disposizioni anteriori al 1924, hanno attualmente diritto di esercitare <sup>legittimo</sup> l'attività. Insomma il Ceste Unico conferma



« protesid dentaria se non abbia superato l'Esame  
 « me di Stato in Medicina e Chirurgia, salvo  
 « i diritti acquisiti dai laureati in medicina  
 « e chirurgia a tutto il 31 dicembre  
 « 1925, e da coloro che sono illegalmente  
 « abilitati ad esercitare l'odontoiatria e  
 « la protesid dentaria in virtu di disposizioni  
 « anteriori a quelle del presente decreto. »

Art. 367 Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265  
 « Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria  
 « e della protesid dentaria, quantunque non  
 « abilitati all'esercizio della professione  
 « di medico chirurgo:  
 « a) coloro che siano stati legalmente  
 « abilitati a tale esercizio in virtu  
 « di disposizioni anteriori al decreto-legge  
 « 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente l'eser-  
 « zio dell'odontoiatria e protesid dentaria. »

~~Se si volesse attribuire questi due testi alla~~  
 « I due testi non sono affatto identici, e la  
 « disposizione del Testo Unico non è affatto (come  
 « asserisce il ricorrente) la « riproduzione senza  
 « modificazioni » della legge del 1924. Quest'ultima

~~contempla~~ <sup>mentre</sup> contempla coloro che sono legalmente abilitati.  
 Il Testo Veneto ~~ispira~~ <sup>inspira</sup> contempla ~~coloro~~ <sup>coloro</sup> che sono stati legalmente abilitati. La differenza è diversa ~~ed ha~~ <sup>e porta a</sup> conseguenze diverse.

Per l'interpretazione dell'art. 363 non ~~si~~ <sup>si</sup> seguiremo le norme stabilite nell'articolo terzo delle Preleggi e cioè:

- a) si attribuiremo alla ~~la~~ disposizione legislativa il senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la comprensione di esse;
- b) ~~accertiamo~~ <sup>accertiamo</sup> l'intenzione del legislatore;
- c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe.

~~del~~ <sup>del</sup> ~~Testo~~ <sup>Testo</sup> dell'art. 363

Il senso ~~fatto palese~~ <sup>fatto palese</sup> dal proprio significato delle parole, è indubbiamente diverso da quello espresso - nella legge del 1924 - con le parole:

« sono legalmente abilitati » non può sorgere dubbio: coloro che sono oggi abilitati, lo rimangono.

Ma quando si legge in una disposizione posteriore scritta ~~avendo~~ <sup>avendo</sup> presente la disposizione del 1924, che l'interpretazione non riguarda solo coloro che sono abilitati.



infatti il legislatore avesse voluto riferirsi  
 a coloro che sono <sup>attualmente</sup> ~~abilitati~~, ~~in~~ non  
 avrebbe modificata la dizione del 1924, <sup>ma</sup>  
 l'avrebbe fedelmente riprodotta. ~~In tal caso~~  
~~si~~ ha ~~non~~ modificato proprio il tempo  
 dei verbi, ~~quindi~~ vuol dire che il signi-  
 ficato deve essere diverso, e il senso  
 della disposizione legislativa deve essere  
 un altro.

Quale sia questo senso l'hanno detto i giudici  
 di primo e di secondo grado. Il Benatti <sup>è stato</sup>  
 abilitato dalla legge del 1915 a favore dei  
 repatriati di guerra; ha esercitato pubblica-  
 mente e notoriamente per più anni,  
 essendo stato abilitato in virtù di disposizioni  
 anteriori al 1924, <sup>egualmente</sup> esso deve essere  
 ritenersi ~~per~~ ancora abilitato, <sup>diunque</sup>

Nel dubbio, occorre, come abbiamo detto,  
 l'ascertamento delle intenzioni del legisla-  
 tore. E qui nessuna dimostrazione più  
 efficace di quella che errava

25 aprile 1933.

22

dal testo e dalla relazione del disegno di legge. Già  
abbiamo detto come il Capo del Governo, nella sua  
qualità di Ministro dell'Interno, presentasse ~~nel~~  
~~il~~ un disegno di legge al Parlamento  
per sanare alcuni casi di sanitari in posizione ecce-  
zionale, e come fra questi casi - esempla-  
rmente ricordati e illustrati nel ~~testo~~ <sup>passo</sup> della rela-  
zione ministeriale che abbiamo riprodotto - ci  
fosse il caso di quei <sup>piccoli odontoiatri</sup> sanitari che - come il  
Bevati - abilitati dalla legge del 1915, ~~non~~  
~~is~~ non ~~fu~~ vennero più confermati dalla  
Commissione creata in virtù della legge 22  
marzo 1925, e, meno accorti di altri loro  
colleghi, non ebbero la prontezza di ricorrere al  
Consiglio di Stato contro l'opera della Com-  
missione stessa. Ora si badi che quel disegno  
di legge è del 25 aprile 1933, che venne  
abbandonato per sostituirlo con la delega dei poteri  
legislativi al Governo in materia, contenuta con  
la legge del 6 luglio 1933, ~~che~~ che ~~è~~ il Testo Unico  
~~per~~ conseguenza di quella delega, è del 27 luglio  
1934. - Dunque l'intenzione del legislatore scrivendo  
le disposizioni transitorie contenute nel Testo Unico  
non poteva essere diversa dall'intenzione

manifestata pochi mesi prima ~~con~~ con la  
presentazione del disegno di legge.

Ma se l'intenzione manifesta del legislatore suffraga  
la interpretazione <sup>che</sup> dell'art. 367 del Testo Unico, <sup>hanno</sup>  
dato il primo e i secondi giudici, ~~non~~ in un'ultima  
prova - e questa decisiva - non può lasciare alcun  
dubbio al riguardo. Esaminiamo come il legislatore  
~~fermano~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~legislatore~~ si sia comportato in  
casi simili e in materia analoga.

<sup>Gra i</sup> ~~Diplomi~~ Sanitari diplomati all'estero <sup>e rimpatriati in occasione della guerra</sup>  
<sup>non ci sono soltanto</sup> ~~esse~~ ~~non~~ ~~solo~~ gli odontoiatri, <sup>ma i medici, i chirur-</sup>  
gli, i veterinari, i farmacisti. A tutti <sup>in</sup> <sup>virtu</sup> <sup>di</sup> <sup>una</sup> <sup>legge</sup>  
legge del 1915 ha conferito l'abilitazione in Italia,  
e ~~la~~ ~~legge~~ ~~abilitazione~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~diventata~~ ~~defi-~~  
per la legge 29 marzo 1923 <sup>deve</sup> <sup>essere</sup> <sup>statata</sup> <sup>il</sup> <sup>proprio</sup>  
<sup>rapporto</sup> <sup>della</sup> <sup>riordinata</sup> <sup>la</sup> <sup>conferma</sup> <sup>confermata</sup>

da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle  
disposizioni transitorie del Testo Unico ~~sono~~  
queste <sup>categorie di sanitari</sup> ~~professioni~~ ~~particolari~~ ~~di~~ sono disciplinate in  
maniera diversa: per gli odontoiatri <sup>per la</sup>  
~~la~~ ~~categoria~~ ~~di~~ ~~sanitari~~ <sup>procede</sup> <sup>l'art. 365.</sup> <sup>per</sup> <sup>la</sup> <sup>per</sup>  
gli altri <sup>procede</sup> <sup>l'art. 367.</sup> <sup>per</sup> <sup>la</sup> <sup>per</sup>

Per gli odontoiatri l'articolo 367 prescrive <sup>soltanto</sup>  
che siano stati <sup>legalmente</sup> <sup>in</sup> <sup>virtu</sup> <sup>di</sup> <sup>una</sup> <sup>legge</sup>  
abilitati ~~da~~ ~~disposizioni~~ ~~interne~~  
alla legge del 1924 <sup>legale</sup>

~~che~~ ~~sono~~ ~~oggi~~ ~~regolati~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~legge~~  
e non possono <sup>per</sup> <sup>i</sup> <sup>medici,</sup> <sup>chirurghi,</sup> <sup>farmacisti</sup> <sup>ecc</sup>

l'art. 365 lettera b prescrive che detti sanitari, ~~muniti di diplomi esteri~~, «abbiano ottenuto con decreto del ministro per l'intero l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923.» Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri ~~avessero~~ <sup>abilitati</sup> dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, come l'ha detto ~~in~~ <sup>nel caso</sup> degli altri sanitari. ~~Non avendo~~ <sup>detto</sup> ~~quella stessa~~ <sup>signi-</sup>fica, in maniera indubbia, che il <sup>legisla-</sup> ~~legisla-~~ <sup>tori</sup> tore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per un'ingiusta valutazione ~~del~~ <sup>confessata</sup> dal ministero nella sua ricordata relazione) <sup>una</sup> sanatoria <sup>piu'</sup> piu' ampia, che comprendesse quei casi <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>esso</sup> ~~esso~~ <sup>legislatore</sup> ~~legislatore~~ <sup>voleva</sup> sanare col suo progetto di legge, <sup>poi</sup> ~~poi~~ <sup>rifuso</sup> e rinviato nelle disposizioni transitorie del Testo Unico.

Le tre criteri che le Preleggi ~~indica~~ <sup>pongono</sup> a fondamento dell'interpretazione delle ~~leggi~~ <sup>norme legislative</sup> ~~condanno~~ <sup>condanno</sup> dunque, alla medesima conclusione: il Testo Unico

25  
ha sanato il caso Penati, al quale hanno reso giustizia  
le due sentenze vanamente impugnate.

Tale è anche la conclusione di quella che vorremmo  
chiamare dottrina, se in questa materia, come prima  
e particolare si può parlare ancora di dottrina.

Alle quali sentenze ha fatto omaggio, anche di recente,  
anche <sup>un</sup> ~~un~~ esperto di questa particolare materia, il  
Foschini, autore del commento ~~de~~ alle leggi sanitarie. Pubblicando  
nella rivista Il Nuovo Diritto (N. 232 anno 1956)  
la sentenza del Pretore di Rovere, ~~ed~~ che qui viene  
~~invece~~ gravata di ricorso, il Foschini la commenta ~~bravamente~~  
<sup>con sicura competenza</sup> ~~mentre~~ ~~riporta~~ ~~che~~ affermando che <sup>esattezza</sup> ~~la~~ <sup>della</sup> massima  
che essa stabilisce non è lecito dubitare. 77 Con  
questo suffragio - che vorremmo dire ~~un~~ suffragio  
di dottrina, se di dottrina si può parlare in questa  
singolare materia - resta confermato il fatto (che  
ha di per sé stesso un valore non trascurabile) della  
~~identificata~~ <sup>identificata</sup> interpretazione che dell'art. 367  
~~de~~ viene data da quanti lo hanno esaminato con  
spirito sereno e imparziale.

Sal secondo motivo

26

Il P. M. di Mantova, nell'ipotesi che l'8<sup>a</sup> Corte rigetti il primo mezzo del suo ricorso, propone questo secondo inteso a colpire il Benatti per esercizio abusivo della professione (art. 348 Cod. pen.) anteriormente alla sanatoria del Gesto Unico.

Afferma il ricorrente: l'esercizio abusivo fu contestato il 12 giugno 1934 (si veda: contestato non provato, perché i giudici di primo e di secondo grado non ritennero fosse il caso di indagare a fondo, essendo assorbente l'interpretazione dell'art. 367 del Gesto Unico) mentre il Gesto Unico fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1934. Afferma il ricorrente, si può qui applicare il disposto del primo comma dell'articolo secondo del Codice Penale.

Ma il P. M. ricorrente cade in errore. ~~È~~ ~~affermato~~ ~~che~~ ~~come~~ ~~egli~~ ~~ha~~ ~~avvertito~~ ~~che~~ ~~un~~ ~~fatto~~ ~~costituisce~~ ~~reato~~ ~~soltanto~~ ~~se,~~ ~~come~~ ~~tal~~ ~~è~~ ~~previsto~~ ~~dalla~~ ~~legge~~ ~~penale~~, ~~egli~~ ~~trae~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~massima~~ ~~esatta~~ ~~una~~ ~~conseguenza~~ ~~erronea~~, ~~sopponendo~~ ~~che~~ ~~soltanto~~ ~~una~~ ~~legge~~ ~~penale~~ ~~possa~~ ~~togliere~~ ~~carattere~~ ~~di~~ ~~reato~~ ~~ad~~ ~~un~~ ~~fatto~~. Intanto la lettera ~~del~~ ~~pro~~ ~~ufficio~~ ~~è~~ ~~contro~~ ~~di~~ ~~lui~~. Dice l'articolo ~~del~~ ~~cod. pen.~~ ~~che~~ ~~nessuno~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~punito~~ ~~per~~ ~~un~~ ~~fatto~~ ~~che~~ ~~una~~ ~~legge~~ ~~posteriore~~ ~~non~~ ~~costituisce~~ ~~reato~~. Dunque legge in generale, e non



era, a norma delle leggi penali, un reato.  
saremmo proprio nel vostro caso.

28  
reato. 8

~~Non si dovrebbe~~ [Il motivo secondo, ~~avrebbe dovuto~~  
essere una specie di consolazione per  
la ~~per~~ presagita sconfitta sul primo mezzo, per  
non essere accolto.

### Sul terzo motivo

Il ricorrente denuncia l'impugnata sentenza di merito  
di motivazione perché non ha discusso e motivato il  
rigetto di un suo motivo di appello, che il ricorrente era  
riassunto e concreta:

« Il Benatti, non avendo ottenuto nel termine  
di sei mesi dalla promulgazione del  
R. D. legge 22 marzo 1923 il decreto mini-  
steriale che lo autorizzasse ad esercitare  
l'odontoiatria, non poteva fruire  
neppure delle disposizioni del  
R. D. 16 ottobre 1924. » Di tale questione  
la gravata sentenza non parla, mentre  
asserisce il ricorrente, « il Tribunale  
avrebbe dovuto disinterne per necessità  
quando portava il suo esame  
portata dell'art. 567 del nuovo  
Testo Unico delle leggi sanitarie  
che ai due R. D. D. si rife-  
re »

29

Indubbiamente il ricorrente non ha  
ben meditata la sentenza contro  
cui è insorto. Il Tribunale di  
Mantova, come il Pretore di Rovero,  
ha ritenuto che l'art. 567 del <sup>gesto unico</sup>  
« sia diretto a comprendere fra i  
professionisti esercenti la odontoiatria  
quelli comunque abilitati a tale  
esercizio prima del 1924. » Il Benetti  
fu abilitato dalla legge del 1915, dunque  
era inutile indagare e discutere se  
poteva o non poteva essere abilitato  
dalla legge 22 marzo 1925 o da quella  
16 ottobre 1924. L'accoglimento, lar-  
gamente motivato, della tesi formulata  
sull'art. 567 del Gesto Unico, escludeva  
ogni altra indagine ~~ed~~ e motivava  
per implicito la riezione di altre  
tesi che - accolta la prima -  
devano ogni ~~altro~~ ~~giudizio~~ ~~per~~  
senso e ogni <sup>di</sup> <sup>significato</sup>.

Sul quarto motivo

È un vano e disperato tentativo del ricorrente per riparare ~~alle~~ ~~prevedute~~ ~~con~~ insuccessi degli altri <sup>ai</sup> motivi.

Annunzio - dice il ricorrente - che il Benatti resti abilitato in virtù del Testo Unico, e

~~attinga~~ ~~però~~ ~~all'applicazione~~ ~~della~~ ~~Cassa~~ ~~non~~  
possa <sup>mai</sup> <sup>essere</sup> <sup>comparato</sup> <sup>applicando</sup> <sup>all'art. 348</sup> <sup>Cod. pen.</sup>, <sup>egli</sup> <sup>non</sup>  
rimane però il fatto che egli non ~~è~~ ~~inscritto~~ ~~nell'albo~~ ~~dei~~

medici chirurghi e non ~~è~~ <sup>ancora</sup> <sup>parte</sup> del Sindacato provinciale dei medici fascisti che ha una sezione per i dentisti e odontometri.

La ~~Suprema~~ ~~Corte~~ ~~di~~ ~~Cassazione~~ ~~in~~ ~~sede~~ ~~penale~~ dovrebbe pertanto occuparsi

di questa pratica ~~ordinaria~~ ~~e~~ ~~ordinaria~~ ~~strativa~~ ~~e~~, ~~non~~ ~~rilevando~~ ~~l'infrazione~~

alle leggi sindacali, ~~non~~ ~~infrangendo~~ ~~la~~ ~~disciplina~~ ~~dei~~ ~~motivi~~ ~~Benatti~~ ~~non~~ ~~soffermano~~ ~~quali~~ ~~sanzioni~~ ~~in~~ ~~sostituzione~~

di quelle - ricorrenze inapplicabili al caso - del nostro Codice Penale. Basta

~~non~~ ~~erunciare~~ <sup>in questi veri termini</sup> ~~questa~~ <sup>la</sup> ~~protesa~~ <sup>del ricorrente</sup> ~~per~~ ~~dimostrare~~ ~~la~~ ~~inapplicabilità~~

[Ma scendiamo pure alla discussione ~~della~~ ~~protesa~~ ~~del~~ ~~ricorrente~~ ~~del~~ ~~motivo~~ ~~del~~ ~~motivo~~

[Il Benatti non è iscritto nell'albo dei medici chirurghi. Ma - replica vittoriosamente

Sul quinto mozzo

Il ricorrente fonda il suo gravame sul fatto che il Tribunale di Mantova non si è valso della facoltà di cui all'art. 20 ultimo capoverso del Codice di Procedura penale, ~~per sospendere~~ <sup>asserita</sup> il procedimento ~~per~~ in attesa di una ~~potenziale~~ <sup>asserita</sup> ~~potenziale~~ futura decisione del Consiglio di Stato.

In via ~~preliminare~~ <sup>pregiudiziale</sup> osserviamo che trattasi di una facoltà e non di un obbligo, che tale facoltà di sospensione può esercitarsi o non esercitarsi a seconda dei casi ~~seconda arbitrarietà~~ <sup>apprezzabile</sup> dal solo giudice del merito, e che quindi ~~non~~ l'esercizio di questa facoltà non è sindacabile ~~in~~ ~~giu~~ davanti la Corte del diritto.

~~Ma premessa è che tagliare ogni fondamento~~ ~~Non vale~~

Ma premessa l'eccezione <sup>pregiudiziale</sup> ~~esasperabile~~ che abbiamo esposta (e che non può venire superata con la disinvolta affermazione ~~per~~ che "per ferrea conseguenza logica" la facoltà diventa un obbligo "...") non abbiamo

difficoltà alcuna a dimostrare che  
~~la protesta~~ <sup>anche</sup> il desiderio del ricorrente  
 di veder esercitata dal Tribunale  
 la facoltà di sospensione del proce-  
 dimento penale, era desiderio  
~~non~~ senza fondamento giuridico.

Per ~~evitare ogni divergenza~~ <sup>evitare ogni divergenza</sup> riproduciamo le <sup>stesse</sup>  
 parole del ricorrente circa la pronuncia  
 del Consiglio di Stato IV Sezione in  
 data 15 aprile 1935. Con quella <sup>sentenza</sup>  
 « rinviamo a qu'altra pronuncia sul  
 merito e sulle spese, si' ordina la  
 sospensione del provvedimento mi-  
 nisteriale 15 marzo 1935 che dichiara  
 non trovar luogo a provvedere  
 l'istanza del Senato per l'autorizza-  
 zione definitiva all'esercizio  
 per la scadenza del termine stabilito  
 nel decreto del 1923, 77 Dunque  
 era stata un provvedimento mini-  
 steriale che riguardava al Senato  
 la concessa in ~~termini~~ <sup>termini</sup> per

55  
il provvedimento contro il quale era insorto  
il Benatti non era affatto il divieto di  
abilitazione ai sensi dell'art. 367 del  
Testo Unico <sup>del 1934</sup>, ma era il divieto di metterlo  
in termine per conseguire l'abilitazione  
ai sensi della legge del 1923. E la riserva  
del Consiglio di Stato di pronunciare  
nel merito, dopo avere provvisoriamente  
sospeso il provvedimento non può che  
riguardare ~~che~~ il merito della  
questione dei termini per ~~scaduti~~ <sup>non punire delle</sup>  
~~il Ministero~~ <sup>disposizioni della legge del 1923.</sup>  
~~secondo il Benatti.~~

Come ~~non avrebbe~~ pertanto ~~il Tribunale~~ <sup>avrebbe potuto</sup>  
il Tribunale valersi della facoltà di cui  
all'art. 20 del Cod. di procedura penale,  
quando la futura decisione del  
Consiglio di Stato ~~non verteva~~ su  
questione affatto diversa? E di  
elementare buon senso che per  
esercitare la facoltà di sospensione  
del procedimento penale in  
attesa dell'esito di un giudizio

amministrativo in corso, si debba  
trattare della stessa identica  
questione, che potrebbe, ~~essere~~  
eventualmente venir risolta in  
modo diverso dalle due diverse  
magistrature. Ma nel caso nostro  
il Consiglio di Stato non è mai  
stato investito dell'esame della  
portata dell'art. 56 del Testo Unico delle  
leggi sanitarie, talché se il Tribunale  
di Mantova avesse sospeso il proprio  
giudizio su questa questione (che può  
ritenersi di quelle che l'art. 20 Coi. proc. pen.  
definisce "di facile risoluzione") in attesa  
della pronunzia del Consiglio di Stato,  
una sarebbe ancora ad attenderla invana-  
mente!

Confidiamo che <sup>l'accento</sup> ~~la~~ ~~difficoltà~~ ~~resistenza~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~quale~~ ~~si~~ ~~vuol~~ ~~contrastare~~ ~~al~~ ~~Bernati~~  
della quale si vuol contrastare al Bernati  
della quale si vuol contrastare al Bernati  
della quale si vuol contrastare al Bernati  
gli ha consentito - sanando con una disposi-  
zione transitoria del Testo Unico pubblici  
casì che il capo del Governo voleva pubblici  
prima risolvere con un disegno di legge -

trovera nell'illuminata coscienza<sup>37</sup>  
di cotesto altissimo Cossesso la sua  
condanna definitiva.

E pertanto chiedi arreso che  
il ricorso del P. M. ~~presso~~ <sup>del</sup> Tribunale  
di Mantova venga respinto.

Avv. Ivo Bonomi

---

Volta Mantovana  
(Mantova)

Corte di Capriano. 3<sup>a</sup> Leg. Penale

Luigi Benatti di Castiglia, imputato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra venne assolto prima dal Pretore di Pevero, poi dal Tribunale di Mantova, in sede di appello, con sentenza 28 gennaio 1936. Contro tale sentenza ~~assolutoria~~ <sup>penale</sup> ricorre il Procuratore del Re di Mantova.

La questione verte sull'interpretazione da darsi ~~alla~~ alla disposizione transitoria del Testo Unico 27 luglio 1934 sull'esercizio dell'odontoiatria, art. 367.

Questo articolo consente l'esercizio a coloro che « siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori al 1924 ». Ora il Benatti trova nella seguente condizione:

- 1<sup>o</sup> <sup>venne</sup> abilitato ~~provato~~ in virtù del decreto 27 agosto 1915 che permetteva ai rimpatriati in conseguenza della guerra di esercitare con diplomi esteri;
- 2<sup>o</sup> ~~se~~ non venne confermato

definitivamente in tale  
abilitazione da un responso  
negativo di Commissione  
istituita con D. G. 22 marzo  
1925.

~~Prato~~ Le due sentenze assolutorie  
~~di~~ giudicando che con il predetto  
art. 367 si consente, in via di  
~~transi~~ sanatoria, l'abilitazione  
a tutti coloro che furono commo-  
abilitati in virtù di una delle  
~~molte~~ disposizioni anteriori al 1925  
ed tale interpretazione è confortata  
da ~~da~~ queste considerazioni:  
1° se la legge avesse voluto ammettere i soli  
~~per~~ abilitati definitivamente, lo avrebbe  
detto, come in altri casi contenuti nella  
2° l'interruzione del legislatore è fatta  
palesa dal disegno di legge 25 aprile 1933,  
che si precede di alcuni mesi il  
testo unico, e dove il caso è risolto  
~~senza~~ favorevolmente senza  
bilità di equivoci.

-----

Luigi Benatti di Ostiglia, imputato di esercizio abusivo della Professione di odontoiatra, venne assolto, prima dal Pretore di Revere, poi dal Tribunale di Mantova, in sede di appello, con sentenza 28 gennaio 1936. Contro tale sentenza ricorre il procuratore del Re di Mantova.

La questione verte sull'interpretazione da darsi alla disposizione transitoria del Testo Unico 27 luglio 1934 sull'esercizio dell'odontoiatria, art. 367.

Questo articolo consente l'esercizio a coloro che " siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori al 1924". Ora il Benatti trovasi nella seguente condizione :

1°) Venne abilitato in virtù del decreto 22 agosto 1915 che permetteva ai rimpatriati in conseguenza della guerra di esercitare con diplomi esteri ;

2°) non venne confermato definitivamente ~~ma~~ in tale abilitazione da un responso negativo di commissione istituita con D. L. 22 marzo 1923.

Le due sentenze assolutorie giudicano che con il predetto articolo 367 si consente, in via di sanatoria, l'abilitazione a tutti coloro, che furono comunque abilitati in virtù di una delle disposizioni anteriori al 1924.

Tale interpretazione è confortata da queste considerazioni: 1) se la legge avesse voluto ammettere i soli abilitati definitivamente, lo avrebbe detto, come in altri casi contemplati nella legge;

2) l'intenzione del legislatore è fatta palese dal disegno di legge 25 aprile 1933, che precede di alcuni mesi il Testo Unico, e dove il caso è risolto favorevolmente senza possibilità di equivoci.